

160^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 APRILE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	<i>materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993:</i>	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI		LAURICELLA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .	Pag. 9
Convocazione	5	FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	9
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6	Approvazione:	
SULLA SCIAGURA NEL CANALE DI OTRANTO		(1417) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995:</i>	
PRESIDENTE	6	MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore .	11
DISEGNI DI LEGGE		FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	11
Approvazione:		Discussione:	
(829) <i>Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994:</i>		(1418) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995:</i>	
MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore .	7	MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore .	12, 13
FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	7	* DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo)	13, 14
Approvazione:		* FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	13, 14
(1342) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in</i>			

Approvazione con modificazioni:

(1552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995:

PIANETTA (Forza Italia), relatore Pag. 15
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 15

Approvazione con modificazioni:

(1553) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996:

PIANETTA (Forza Italia), relatore 16
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16

Approvazione:

(1559) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORRAO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 18
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 18

Approvazione:

(1560) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 19
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 19

Approvazione:

(1592) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995:

BRATINA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 20
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 20

Approvazione:

(1870) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994:

BOCO (Verdi-L'Ulivo), relatore 22
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 22

Approvazione:

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996:

D'URSO (Misto), relatore Pag. 24
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 24

Approvazione:

(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 25
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 25

Approvazione:

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 26
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 26

Approvazione:

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PIANETTA (Forza Italia), relatore 28
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 28

Approvazione:

(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRATINA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore 29
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 29

Discussione e approvazione:

(2128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994:

- * DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatrice Pag. 30, 31
 FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 31
 * PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .. 31

Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge n. 1418:

- FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 32
 DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo) 32

Seguito della discussione:

(637) WILDE ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:

- DEBENEDETTI (Sin. Dem.-L'Ulivo) .. 35 e *passim*
 MICELE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .. 37 e *passim*
 LADU, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. 37 e *passim*
 * LARIZZA (Sin. Dem.-L'Ulivo)38, 65
 FUMAGALLI CARULLI (CCD) 41, 47, 61
 GRILLO (Forza Italia) 42
 * PASSIGLI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 43 e *passim*
 MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) 44 e *passim*
 * BARBIERI (Sin. Dem.-L'Ulivo)49, 66
 TRAVAGLIA (Forza Italia) 50, 87, 88
 BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo) 58
 ASCIUTTI (Forza Italia) 58, 60, 84
 CAPONI (Rifond. Com.-Progr.) 61
 DEMASI (AN) 63, 65, 84
 D'ALÌ (Forza Italia)64, 89
 NAPOLI Roberto (CCD) 65
 WILDE (Lega Nord-Per la Padania indep.)67, 80, 81
 * BOSI (CCD) 76
 TAPPARO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 77

- LAGO (Lega Nord-Per la Padania indep.) Pag. 80
 e *passim*
 PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 81
 Votazione nominale con scrutinio simultaneo 87

ALLEGATO**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... 91****DISEGNI DI LEGGE**

- Annunzio di presentazione 99
 Assegnazione 100
 Nuova assegnazione 101
 Presentazione di relazioni 101
 Rimessione all'Assemblea 102

GOVERNO

- Richieste di parere su documenti 102
 Richieste di parere per nomine in enti pubblici 103
 Trasmissione di documenti 104

CORTE COSTITUZIONALE

- Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 105

CORTE DEI CONTI

- Trasmissione di documentazione 105

ENTI PUBBLICI

- Trasmissione di documenti 106

PARLAMENTO EUROPEO

- Trasmissione di documenti 106

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Camerini, Carpi, Castellani Pierluigi, De Luca Michele, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Gubert, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Lo Curzio, Manconi, Manieri, Mungari, Murineddu, Palumbo, Papini, Pettinato, Rocchi, Rotelli, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina e Diana Lino, in Israele, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cioni, Lorenzi, Speroni e Turini, a Neuchatel, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, in Croazia, per partecipare ad un confronto sul tema dell'allargamento dell'Unione europea.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è convocata per giovedì 3 aprile 1997, alle ore 13, nella sede di Via del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla sciagura nel canale di Otranto

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono certo di interpretare i sentimenti unanimi dell'Assemblea e di ciascuno di voi nell'esprimere il vivo, profondo cordoglio del Senato della Repubblica italiana ai familiari di coloro che hanno perso la vita nel canale d'Otranto e all'intero popolo albanese.

Il dramma che ha colpito tante famiglie albanesi ha fatto registrare una vasta, commossa partecipazione dell'opinione pubblica del nostro paese.

I rapporti di amicizia e di buon vicinato tra il popolo italiano e quello di Albania si sono progressivamente rafforzati negli ultimi anni. Essi hanno trovato conferma nell'ampia disponibilità offerta dalla popolazione del nostro paese nell'accogliere e nell'assistere coloro che, nell'immediatezza dei fatti, hanno scelto di abbandonare l'Albania per non esporre se stessi ed i loro familiari ai rischi di una situazione divenuta pericolosa. Si è trattato di un ulteriore esempio della consolidata tradizione di solidarietà viva ed operante nel nostro paese.

Il salvataggio di centinaia di persone da parte delle forze di polizia, di militari e di civili italiani resta un fatto che neppure questo tragico evento può far dimenticare.

L'Italia ha dimostrato consapevolezza, da un lato, della particolarità della sua posizione, anche per motivi geografici; ma, dall'altro, del fatto che la questione albanese interessa direttamente l'intera Europa.

La sola gestione dei flussi di immigrazione accrescerebbe e aggraverebbe i problemi e le tensioni: dopo la prima fase, è divenuta indispensabile una azione orientata a tradurre in atto, operativamente, la solidarietà *in loco* come quella più adatta a favorire il ristabilimento di almeno alcune delle condizioni minime di vivibilità, nella prospettiva di una autonoma ripresa del pacifico e democratico confronto politico.

Sono estremamente significativi l'avallo al progetto della Forza di protezione dato dall'ONU e dalla stessa Unione europea e il coordinamento in ambito OSCE. Un intervento umanitario slegato da un quadro generale di sicurezza avrebbe potuto presentare, infatti, rischi insostenibili per una missione che resta, comunque, estremamente delicata.

Da parte albanese, nonostante il profondo turbamento dell'opinione pubblica prodotto dagli eventi del canale di Otranto, più volte negli ultimi giorni si è insistito sulla opportunità che non vengano scalfite le relazioni che intercorrono tra l'Italia e l'Albania.

Sul tragico avvenimento, infatti, è giusto, come lo stesso Presidente del Consiglio ha dichiarato, che vi sia una piena collaborazione da parte albanese nel fare chiarezza. E ciò anche a tutela della nostra Marina, così duramente impegnata in questi giorni nelle operazioni di pattugliamento.

Da ultimo, il Presidente del Parlamento albanese, in una lettera a me indirizzata, nel ribadire la volontà di adeguati accertamenti, ha voluto sottolineare che quanto accaduto nei giorni scorsi non deve mettere comunque in discussione i rapporti tra i due Stati e i due popoli.

Credo di poter assicurare, in proposito, il concorde auspicio del Senato della Repubblica italiana, nel convincimento che l'Italia continuerà ad offrire il suo contributo di amicizia e di solidarietà alle popolazioni dell'Albania.

Approvazione del disegno di legge:

(829) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del Trattato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:**(1342) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

LAURICELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1417) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1418) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrare la relazione scritta.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto semplicemente alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premessò:

che la restituzione dell'attuale colonia inglese di Hong Kong alla Cina, evento che avverrà il primo luglio dell'anno corrente, rappresenta un passaggio cruciale per il futuro di tale territorio;

che i termini di tale passaggio sono stati concordati ed esplicitati dal governo della Gran Bretagna e da quello della Repubblica Popolare Cinese nella dichiarazione congiunta siglata a Pechino nel dicembre del 1984;

che tale accordo, che è stato accolto con favore dalla comunità internazionale e registrato dalle Nazioni Unite, garantisce un «alto grado di autonomia» alla futura regione amministrativa speciale di Hong Kong, compreso il diritto di darsi una «assemblea legislativa elettiva»;

che il pieno rispetto dei termini di quest'autonomia e dei diritti politici e civili dei cittadini di Hong Kong come definiti dalla legislazione vigente nel territorio, compresa la libertà di stampa, contribuiranno al mantenimento dell'attuale alto tasso di sviluppo di Hong Kong e del suo ruolo attuale quale qualificata porta d'accesso per il grande mercato cinese;

che nel 1995, in adempimento a tale accordo, venne eletta, con una quota a suffragio universale, l'attuale assemblea legislativa di Hong Kong;

che a dicembre dell'anno scorso è stata nominata un'assemblea parallela per volontà dell'autorità di Pechino destinata da quest'ultima a insediarsi a Hong Kong nel giorno del suo passaggio sotto l'autorità della Repubblica Popolare Cinese, esautorando in quel momento l'attuale assemblea;

impegna il Governo:

a comunicare al governo della Repubblica Popolare Cinese, al governo della Gran Bretagna, al governo di Hong Kong e alla sua attuale assemblea legislativa il sostegno del governo italiano per l'autonomia di Hong Kong e per la piena attuazione della Dichiarazione congiunta rispettando il mandato elettorale conferito a questa assemblea in adempimento a tale dichiarazione.

9.1418.1.

CIONI, DE ZULUETA

La senatrice De Zulueta ha facoltà di parlare.

* DE ZULUETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'ordine del giorno è stato presentato in segno di solidarietà verso un giovane Parlamento straniero a cui crediamo il mondo libero debba dare atto di un titolo di democraticità.

Si tratta di un «capitale» delle popolazioni di Hong Kong le quali si apprestano a rientrare nella Repubblica popolare cinese e quindi in una organizzazione molto speciale, per cui si avrà un paese ma due sistemi: ad Hong Kong dovrebbe vigere un sistema parlamentare, con le dovute restrizioni derivanti dall'Accordo raggiunto tra la Gran Bretagna e la Repubblica popolare cinese nel dicembre del 1984.

Credo che questo Parlamento, come il Consiglio d'Europa, come il Congresso e il Senato americano, potrebbe segnalare il suo appoggio per la democrazia ad Hong Kong e i diritti dei cittadini di Hong Kong in questo passaggio delicato e importantissimo per quel piccolo territorio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Cioni e De Zulueta.

MIGONE, *f.f. relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato.

* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ognuno intende l'enorme portata della restituzione della colonia inglese di Hong Kong alla Cina, fatto politico che alla fine di questo secolo assume un valore simbolico particolare.

Hong Kong ha interpretato, in termini simbolici, per un lunghissimo periodo la presenza europea in Asia e il fatto che la più significativa e più conosciuta presenza europea in Asia torni nella potestà del paese asiatico cui appartiene già rappresenta un fatto politico di enorme rilievo. Al tempo stesso il carattere istituzionale speciale che assumerà questo passaggio – richiamato dalla senatrice De Zulueta –, e cioè una istituzione che vedrà due sistemi economici e politici in un unico Stato, assume a sua volta un valore simbolico importante, perchè bene emblematica e simboleggia la fase di grandi trasformazioni che la Cina ha conosciuto nell'ultimo decennio.

Per queste ragioni il Governo ritiene che la questione del passaggio di Hong Kong alla Repubblica popolare cinese debba essere gestita in piena ottemperanza all'Accordo che è stato sottoscritto tra il Governo cinese e il Governo inglese e, in particolare, che debbano essere garantiti gli impegni stabiliti con la dichiarazione congiunta sottoscritta dai due Governi nel 1984 e recepita dalle Nazioni Unite: una dichiarazione congiunta che riconosce un alto grado di autonomia alla regione amministrativa speciale di Hong Kong e il diritto ad avere una propria Assemblée legislativa.

Quindi, da questo punto di vista lo spirito con cui l'ordine del giorno è stato redatto e presentato viene condiviso dal Governo, mentre rispetto alla formulazione iniziale dell'ordine del giorno il Governo ha una riserva sul dispositivo, così com'è concepito.

Pertanto, se ho ben capito, vi è un nuovo testo che sarebbe bene il Governo avesse per poter esprimere il proprio parere.

* DE ZULUETA. Il testo dell'ultimo paragrafo viene così modificato: «a richiedere al Governo della Repubblica popolare cinese il pieno rispetto della dichiarazione congiunta e del mandato elettorale conferito a questa Assemblée in adempimento a tale dichiarazione».

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La mia prima impressione, sentendo a voce questa riformulazione, è che l'espressione «questa Assemblée» non consenta di capire a quale Assemblée si riferisce.

DE ZULUETA. Nel paragrafo precedente si descriveva il mandato dell'Assemblée; ora, ci si riferisce all'Assemblée così come definita nelle premesse.

* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei poter leggere il testo perchè il contenzioso verte esattamente su questo punto. (*La senatrice De Zulueta si avvicina ai banchi del Governo e consegna il testo riformulato al sottosegretario Fassino*).

Signor Presidente, chiedo di accantonare momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1418 e di procedere con le altre ratifiche di accordi internazionali previste dall'ordine del giorno, così da consentire al Governo di esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora la discussione del disegno di legge n. 1418 che riprenderemo non appena il Governo sarà in grado di esprimere il proprio parere.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1552) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno facoltà di parlare il relatore e il rappresentante del Governo.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1553) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno facoltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1559) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slo-

venia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno facoltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

CORRAO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni, fatto a Roma il 10 luglio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data del perfezionamento delle notifiche come disposto dal *Memorandum* stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1560) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno facoltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

PIANETTA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 254 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1592) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno facoltà di parlare il relatore ed il rappresentante del Governo.

BRATINA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1870) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994».

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BOCO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. La somma prevista al comma 1 è iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1923) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

D'URSO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1953) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati).

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dello stesso Accordo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1956) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e pro-

tezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PIANETTA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BRATINA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di Note.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare la relatrice.

* DE ZULUETA. *relatrice*. Considerato che non abbiamo commentato nessuna delle ratifiche precedenti, rimettendomi comunque per la descrizione dei contenuti di questa Convenzione alla relazione scritta, vorrei segnalare l'urgenza di questa ratifica in quanto verrà ospitata alla fine del prossimo settembre a Roma la prima riunione degli aderenti alla Convenzione stessa. È necessario, pertanto, arrivare alla ratifica di questa Convenzione, perchè essa è importante per la forma innovativa in cui vengono incanalati gli aiuti internazionali, sia quelli multilaterali sia quelli nazionali, dando uno strumento per combattere una piaga diffusa e crescente del mondo, cioè la desertificazione. È una Convenzione che tenta di rispondere alla complessità del fenomeno con strumenti agili che permetteranno anche alle Organizzazioni non governative di attuare progetti piccoli ma che partono dal basso. Infatti, l'aspetto innovativo della Convenzione è che essa impegna per legge i Governi a coinvolgere le comunità locali nella stesura dei progetti.

Pertanto chiedo la sollecita approvazione del disegno di legge n. 2128.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta.

* PREIONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei avere una precisazione dalla relatrice, senatrice De Zulueta, e cioè per quale motivo suggerisce la sede di Murcia piuttosto che quella di Bonn o di Montreal. C'è una ragione in particolare oppure è una scelta di simpatia mediterranea? Le sarei grato per una risposta.

DE ZULUETA, *relatrice*. Il motivo semplicemente è che Murcia è situata in una zona che soffre di questo fenomeno ed è vicina a territori, come l'Africa, che ne soffrono in modo particolare. Naturalmente, però, l'indicazione non è tassativa.

PRESIDENTE. È soddisfatto, senatore Preioni?

PREIONI. Parzialmente, grazie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Ripresa della discussione e approvazione
del disegno di legge n. 1418**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1418, precedentemente accantonato.

Do lettura del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice De Zulueta, così come modificato: «(...) impegna il Governo a richiedere al Governo della Repubblica popolare cinese il pieno rispetto della Dichiarazione congiunta e del mandato elettorale conferito all'Assemblea eletta in adempimento a tale Dichiarazione».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, così come modificato.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. Senatrice De Zulueta, insiste per la votazione?

DE ZULUETA. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(637) WILDE ed altri. – Disciplina della subfornitura industriale

(644) TAPPARO ed altri. – Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 637 e 644.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 26 marzo si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 8 e 9, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 8.100 e 9.100, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, precisando che la loro approvazione determinerebbe il superamento del parere di contrarietà precedentemente espresso».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(*Definizione*)

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerate attività di subfornitura industriale, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che concorrono, in un ciclo di produzione determinato, ad una o più delle operazioni di progettazione o elaborazione o fabbricazione, di messa in servizio, di manutenzione di un prodotto, la cui realizzazione un'impresa, detta committente, assegna ad un'altra impresa detta subfornitrice, impegnandola ad attenersi esattamente alle direttive o alle specifiche tecniche indicate dal committente».

1.2

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si definisce come rapporto di subfornitura ai fini della presente legge, il rapporto che si instaura fra due imprese quando una di esse, detta committente, affida all'altra, detta subfornitrice, a fronte di un corrispettivo, la produzione di un bene o la fornitura di un servizio costituenti parte di un bene o di un servizio complesso oggetto della propria produzione e destinato alla propria clientela, fornendogli ogni progetto esecutivo, conoscenza tecnica e tecnologica, modello o prototipo necessari per eseguire la commessa».

1.3 (Testo corretto)

DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo le parole: «la fornitura» aggiungere le parole: «di materie prime».

1.4

DEBENEDETTI

PRESIDENTE. Invito il presentatore ad illustrarli.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, colleghi, quella che stiamo esaminando è una brutta legge. Se l'emendamento che propongo non verrà accolto, avremo modo nel prosieguo della discussione di illustrare altre ragioni: teoriche, di natura costituzionale, di diritto comparato; e pratiche: legate a questioni di *antitrust* e di rapporti economici.

L'emendamento 1.2 coglie la prima e fondamentale ragione di dissenso: il provvedimento in esame non definisce la fattispecie. Esso introduce il contratto di subfornitura ma, come è noto, il codice civile non regola il contratto di fornitura. Infatti, l'articolo 1559 disciplina il contratto di somministrazione, derivato a sua volta dal codice del 1865, che la dottrina ritiene sinonimo del contratto di fornitura.

In realtà, il termine fornitura non è un vocabolo tecnico. Esso indica la prestazione di qualche cosa che riesce utile all'attività dell'altra parte, ma non precisa il titolo giuridico in base al quale la prestazione è dovuta, cioè la fonte dell'obbligo di fornire. In questa categoria delle forniture potrebbero quindi rientrare il contratto di lavoro, il contratto di

somministrazione, il contratto di appalto e il contratto di locazione. Nei lavori di Commissione si era consapevoli della fragilità del terreno su cui ci si muoveva. Io stesso ho fatto proposte in uno spirito collaborativo e alcuni suggerimenti, volti ad evitare conseguenze più grottesche (se il presidente Salvi mi consente di usare una sua nota espressione), sono stati accolti. Ho anche presentato due emendamenti per l'Aula che mi riservo di illustrare successivamente, mi riferisco agli emendamenti 1.1 e 1.3.

La definizione di subfornitura che ci viene proposta è quella di un contratto di appalto o di lavoro autonomo secondo cui un imprenditore si obbliga verso un altro imprenditore a compiere una lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime o a predisporre prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente.

La subfornitura non è dunque un subcontratto, come ad esempio la sublocazione che presuppone l'esistenza di un altro contratto; la sua caratteristica è che la prestazione dovuta dal subfornitore è destinata ad inserirsi nell'attività economica dell'imprenditore cliente. Si direbbe un contratto intra-imprenditoriale concluso al di là dello schermo della produzione prima che il bene venga offerto ai consumatori. Ma neanche questo criterio è dirimente. Pensiamo al caso di un'autovettura che può essere sia oggetto di uso individuale o personale, sia strumento di attività di impresa, o magari esserlo in modo promiscuo.

Se si trattasse di questo non si capisce davvero che necessità ci sarebbe di dare oggi specifica individualità a forme contrattuali già esistenti. Non averle finora specificamente definite non ha – a quanto consta a tutti – impedito l'attività economica del nostro paese. In ogni caso non è questo ciò che hanno in mente i proponenti della legge. Per essi infatti il libero esercizio dell'autonomia privata, nel cui ambito i singoli negoziano e stabiliscono il contenuto del negozio, in alcuni casi può essere vulnerato. Esistono, secondo i proponenti, categorie di imprenditori che, per il fatto di trovarsi in una posizione di secondo grado del processo produttivo rispetto a quelli di primo grado, vale a dire rispetto a quelli che affrontano i rischi e le incognite di mercato, sono meritevoli di tutela; ciò giustificherebbe l'introduzione di un concetto di disuguaglianza e la rottura del diritto privato comune.

I proponenti sanno benissimo che anche questa categorizzazione di posizione del processo produttivo è inconsistente in quanto coinvolge anche categorie di produttori che giustamente non ritengono necessario proteggere; come ha precisato il senatore Tapparò. Pertanto, cercano di rimediarsi introducendo una categorizzazione basata sulla maggiore o minore autonomia nell'uso dei fattori produttivi. In questo consisterebbe lo specifico del prefisso «sub».

Vano tentativo! Vi immaginate un giudice che debba decidere in che misura le conoscenze tecniche o tecnologiche siano proprie del fornitore o del committente? Con il prefisso «sub» preposto a «fornitori», i proponenti vogliono predisporre un recinto protetto per alcuni ma la fat-tispecie per decidere chi deve entrare nel recinto e chi no è elusiva e sfuggente. Hanno in mente le imprese piccole o deboli: ma ci sono, co-

me ben sappiamo, grandi imprese debolissime e piccole imprese forti, nè tutti i deboli devono essere protetti. In ogni caso, si tratta di concetti estranei al diritto e non definibili. È proprio in questo senso che affiora il principio di incostituzionalità, un sospetto che io voglio lasciare agli atti del Senato affinché ad esso si possa fare riferimento quando tale problema verrà inevitabilmente sollevato in sede giudiziaria.

Secondo questa legge, il libero esercizio dell'autonomia privata, tra cui la libertà di negoziare e stabilire il contenuto del negozio, non dovrebbe essere limitato a tutela degli interessi dei consumatori, ossia di parti contrattualmente deboli, ma di categorie di imprenditori piccoli, medi o grandi che siano, i quali si trovano nella posizione di fornitori di altri imprenditori. Il criterio di disuguaglianza e di rottura del diritto privato comune viene fatto consistere in una semplice posizione del processo produttivo.

Ma nella sua inanità la proposta introduce criteri eversivi, se essi fossero estesi ad altri casi ed applicati a tutela delle più varie categorie, moltiplicherebbero le discipline corporative. Perché non prevedere una disciplina speciale per i contratti degli agricoltori, degli artigiani, dei negozianti di quartiere, dei mercati rionali?

La proposta, dunque, prevede la *species* indefinibile di un *genus* inesistente, sovverte i più elementari criteri di individuazione degli interessi protetti. Per questa ragione io propongo di sopprimere l'articolo 1, di riconoscere cioè che una legge non è il modo con cui esprimere un afflato morale, ma è uno strumento consegnato ai cittadini da rispettare e alla magistratura da far valere.

Se una legge manca del requisito fondamentale di individuare con chiarezza la fattispecie non deve essere promulgata. Queste definizioni non stanno in piedi e quindi non sta in piedi la legge. (*Applausi del senatore D'Urso*).

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, con questo suo intervento ha esaurito anche l'illustrazione degli altri emendamenti?

DEBENEDETTI. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, dal momento che questa legge non è emendabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1, mentre faccio mio l'emendamento 1.4 ritirato dal senatore Debenedetti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento 1.1 ed è favorevole all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

LARIZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LARIZZA. Signor Presidente, voglio semplicemente dire che le argomentazioni svolte dal senatore Debenedetti sull'emendamento 1.1 costituiscono sostanzialmente una pregiudiziale sulla legge. È chiaro che accogliendo questo emendamento si accoglierebbe l'ipotesi di non approvare tale legge.

Quindi, sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Debenedetti e invito il mio Gruppo a votare contro.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, ho illustrato le ragioni tecniche dell'emendamento. In sede di dichiarazione di voto intendo illustrare le ragioni di natura politica per cui votarlo.

Questa proposta di legge ha visto prese di posizione molto nette da parte di organizzazioni produttive, alcune a favore altre contro. Le une e le altre sono legittime, delle opinioni espresse anche fuori del Parlamento è doveroso tener conto: a noi legislatori spetta il compito di inquadrarle nell'interesse generale, e decidere in che modo e con quale strumento farlo. Dobbiamo prescindere da polemiche contingenti, da fatti che nulla hanno a che vedere con il tema in esame. Le polemiche passano, i fatti contingenti si succedono l'uno all'altro, le leggi restano: a questo e solo a questo noi dobbiamo pensare.

C'è fin da interrogarsi sulle ragioni di queste polemiche, dei toni accesi con cui sono state condotte. Lo giustificano le conseguenze pratiche che è dato prevedere? Ricordiamo innanzitutto che in realtà i problemi che i proponenti intendono risolvere sono due: uno è la lunghezza dei termini di pagamento contrattuali; l'altro è quello dei ritardi abusivamente introdotti dai clienti su termini di pagamento concordati.

Si tratta di due problemi diversissimi per natura. Il primo attiene ai flussi finanziari che si sono consolidati nel sistema economico: essi sono un dato di realtà, soggetti ad una evoluzione la cui direzione si può anche voler influenzare, ma che è più velleitario che pericoloso voler modificare di colpo con uno strumento di legge. Così pure è vero che questa legge aumenterà l'incentivo dei clienti a ricercare in altri mercati condizioni contrattuali più libere, ma non credo che le decisioni di approvvigionarsi in Italia o all'estero saranno da questa legge influenzate in modo drammatico.

Il secondo problema riguarda il mancato rispetto dei contratti, dietro cui possono esistere anche fenomeni di angherie e prepotenze, atti già sanzionati dalla legge esistente e resi di fatto impuniti dal malfunzionamento della giustizia civile; un malfunzionamento che questa legge, se approvata, contribuirà ad aumentare: in misura percentualmente modesta, data l'enormità del problema.

Di tali problemi noi abbiamo solo evidenza aneddotica, solo da questa nasce la proposta in esame. Ma in che cosa consistono in realtà questi due fenomeni? Essi andrebbero in realtà prima di tutto tenuti ben distinti, poi analiticamente descritti e quantitativamente misurati. Invece in tutta la legge e nella relazione non c'è un solo numero neppure un tentativo di quantificare la realtà su cui si vuole incidere. Quante imprese sono quelle a cui ci si riferisce? Quanti addetti hanno? Che fatturato? Dove sono? In quali settori merceologici operano? Quali sono gli effetti micro e macroeconomici delle modifiche dei termini di pagamento che si vorrebbe imporre? Nulla, solo affermazioni retoriche, solo intenzioni moralistiche.

In realtà, signor Presidente, se guardassimo solo alle conseguenze economiche, scopriremmo che i timori di alcuni sono esagerati, e le speranze che si suscitano in altri sono infondate. Anche se non venisse emendata nelle sue parti più controverse, questa legge non produrrà significativi effetti sul piano sostanziale. È una piccola legge velleitaria, che non meriterebbe, si badasse solo alle conseguenze pratiche, i risentimenti e le emotività di cui si è venuta caricando. Una legge che converrebbe invece esaminare cercando di seguire la massima dell'imperatore filosofo: «*sûte tragwðòv, sûte pòruh*», senza il coturno e gli accenti della tragedia, e senza il belletto un pò osceno del populismo.

Non è quindi la considerazione di interessi economici che mi muove, ma ragioni politiche. La prima riguarda tutti noi: il fatto che stiamo impiegando tempo ed energie per una brutta ed inutile legge mi pare un fatto sufficientemente grave. Ci strappiamo le vesti sull'eccessiva legificazione, sulle 150.000 leggi in gran parte inutili: come per i 2 milioni di miliardi di debito, la colpa è sempre di un altro. Dobbiamo sapere che qui, in questo momento in Senato, stiamo tutti attendendo alla produzione di una di quelle leggi inutili di cui poi ci scandalizziamo, e per cui il Parlamento è sovente criticato.

Ma ci sono altre ragioni politiche che toccano più direttamente la mia parte politica ed è a queste che intendo accennare in sede di dichiarazione di voto. La prima è una ragione culturale. Il collega Tapparo ha parlato con calore di «fallimenti del mercato» cui bisognerebbe rimediare; vi ha pure accennato, e ne sono rimasto sorpreso, il relatore. Ma sanno i colleghi di che cosa parlano? Senza voler rispolverare Francis Bator che conìò il termine nel 1958, io invito i colleghi a leggere quanto ne scrive Tommaso Padoa Schioppa in un recente libretto. Le *market failure* – a cui hanno fatto riferimento – riguardano esternalità; l'esempio classico è il rapporto con l'ambiente (inquinamento, igiene, traffico), casi cioè in cui le decisioni di consumo, produzione, investimento di alcuni soggetti influenzano in maniera percepibile le condizioni in cui operano altri soggetti. Appartengono a questa categoria anche gli interventi pubblici a difesa della concorrenza, in quanto questa può elevare il livello di efficienza che il sistema economico autonomamente genererebbe. Parlare di *market failure* perchè esistono imprese oggettivamente, e quindi contrattualmente deboli, non è solo un marchiano errore terminologico. Perchè qui il fallimento non è del mercato, ma al contrario è proprio falli-

mento dello Stato, del suo compito primo, cioè quello di garantire l'applicazione delle leggi esistenti, quelle che sanzionano chi non rispetta i contratti. Che si voglia far passare per fallimento del mercato quello che è invece un fallimento dello Stato, illumina solo il retroterra ideologico dei proponenti. Fallimento che questa legge non farà che rendere più drammatico, per il contributo che darà all'aumento del contenzioso. Di questo parleremo più in dettaglio se e quando si tratterà dell'articolo 9. Qui parlo solo di cultura economica e giuridica, che non è all'altezza del patrimonio culturale della mia parte politica.

Questa legge vuole proteggere attività imprenditoriali deboli. E come le si protegge? Imponendo termini di pagamento fissi. Ma come è possibile non accorgersi che prima del termine di pagamento sui contratti ci sta scritto il prezzo, e che è nel basso prezzo che si manifesta e si materializza la debolezza contrattuale di un'impresa? Come non rilevare che imporre un termine di pagamento più breve equivarrà solo ad invitare, ad autorizzare, a chiedere in contropartita uno sconto sul prezzo? Come non capire che se si abbandona la strada della libera contrattazione c'è solo la strada dei prezzi amministrati? La debolezza di un fornitore discende dal fatto che ciò che egli offre può essere fornito da una molteplicità di altre aziende in concorrenza tra loro. Ed allora scatta un riflesso condizionato, forse neppure avvertito dai proponenti, un meccanismo di tipo sindacale. Essi vorrebbero trasferire ai rapporti tra aziende un principio fondamentale del sindacalismo, quello per cui un lavoratore non deve far concorrenza ad un altro lavoratore. Il loro proposito inconfessato e forse neppure avvertito è quello di fare una specie di legge n. 300 per le imprese deboli. Dare a imprese deboli la possibilità di crescere corrisponde certamente ad un interesse generale: per questo bisogna dar loro la possibilità di sviluppare proprie tecnologie, di ampliare il proprio raggio di azione commerciale, di aumentare in dimensione, di aggregarsi in poli produttivi. E la mia parte politica non perde occasione per sollecitare l'azione del Governo in tal senso. Qui invece che cosa si fa? Si protegge la debolezza, come se fosse un bene collettivo da preservare. Vogliamo stabilire per legge il giusto prezzo, così come c'è la giusta mercede al lavoratore? Ci rendiamo conto della strada che si sta imboccando? Smesso di parlare del lavoro come merce, vogliamo parlare della merce come lavoro?

Sosterrò l'incostituzionalità di questa legge ex articolo 41 della Costituzione. Ma che il rilievo abbia la forza giuridica per far decadere la legge o no, resta il fatto politico non negabile che questa legge limita la libertà di attività economica, che consiste anche nella libertà di mantenere la legittimità di forme contrattuali che, per il fatto solo di esistere, sono evidentemente funzionali allo svolgimento di attività di impresa. Che si direbbe di una legge che proibisse le vendite rateali? A parte gli aspetti giuridici, vi sembra utile politicamente sostenere un simile atteggiamento? Vi sembra utile che siate proprio voi a sostenerlo?

Cari colleghi del PdS io vi chiedo se vi convenga seguire questa strada, vi chiedo se è coerente con le acquisizioni del vostro ultimo congresso, con il ruolo che avete, che abbiamo assunto nel guidare questo paese in questa difficile transizione. Mi si dirà: ma si tratta di aspetti emendabili. Certo, ma a patto di svuotare totalmente la legge. E, svuotata, non rimarrà nulla delle aspirazioni dei suoi proponenti, e rimarrà solo il danno di immagine per noi. Conviene? Conviene a questo Governo, che nell'intervento del sottosegretario Ladu ha assunto una posizione agnostica al limite di un pilatesco distacco, un diplomatico equilibrio imbarazzato al limite del dissenso? «Un'attenta riflessione» dice Ladu «fa ritenere che sarebbe molto più utile e funzionale al disegno di trasparenza e di certezza che si vuole perseguire, immaginare dei codici deontologici di comportamento». Il Governo esprime «preoccupazioni non di poco conto» e si limita a tributare l'omaggio di prammatica alla «libera determinazione del Parlamento». Il Governo sa che questa proposta trova contrari, decisamente contrari, alcuni membri della maggioranza. Vale la pena dividerci su una proposta che non avrà trascurabili conseguenze pratiche, ma gravi conseguenze di immagine? Vi sembra utile farlo proprio in questo momento?

Già si parla di un compromesso, per cui la legge passerebbe al Senato e verrebbe poi modificata alla Camera: non è più dignitoso per il Senato risolvere qui i nostri problemi anzichè aspettare che lo faccia qualcun altro per noi?

Cari amici e colleghi, soprattutto della Sinistra democratica, ripensiamoci. Alle accuse di pressapochismo giuridico, di sindalizzazione dei rapporti di impresa, di dirigismo, di burocratismo questa legge offre un bersaglio ideale: perchè sarebbero accuse, in questo caso, non immotivate. Oppure pensate di potere esorcizzare l'accusa di essere ritornati al costruttivismo giuridico socialista avendolo innestato sul tronco del populismo?

Giorni fa Giuseppe De Rita metteva in guardia dalla tentazione di «governare comandando»: la stessa cosa si potrebbe dire dell'illusione di «governare legiferando». Una tentazione, scrive De Rita, «che si scontra con la banale verità che per comando o per decreto del principe si possono solo spostare soldi e potere, ma non promuovere e sostenere processi reali di evoluzione». Che dire allora di una legge come questa che soldi e potere affermerà solo di volerli spostare, ma che sarà perfino impotente a farlo?

In gioco non sono qui interessi di alcune categorie economiche. Riguardo a queste le conseguenze saranno modeste, e quelle che sortiranno saranno a danno di coloro che si vorrebbe favorire. Non questo è in gioco, ma assai più l'interesse politico della parte in cui milito.

L'emendamento che propongo consente di evitare discussioni sul merito del contenuto dei successivi articoli, e di bocciare la legge per motivi squisitamente giuridici, per mancanza di definizione della fattispecie. Ed è per questo motivo che vi chiedo di votare a favore del mio emendamento.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido la coraggiosa e, mi pare di capire, solitaria battaglia del senatore Franco Debenedetti all'interno del suo schieramento.

La strada che il provvedimento sta imboccando è pericolosa sul piano costituzionale, giuridico ed economico. Ho cercato di dimostrarlo durante la discussione generale che si è avuta la scorsa settimana. È una strada in contrasto con quella linea liberal-democratica che il congresso del Partito democratico della sinistra ha dichiarato di voler imboccare e che noi avevamo salutato come svolta importante, significativa, svolta che rendeva più facile, per noi che siamo all'opposizione, riprendere un dialogo sia pure dalle nostre posizioni e dai nostri banchi.

Il disegno di legge che oggi sta per essere votato è inopportuno per le conseguenze negative che deriverebbero al sistema delle imprese e al sistema industriale nel suo complesso. Esso interferirà nella sfera contrattuale delle parti: committente e subfornitore; limiterà di fatto la libertà negoziale su aspetti come i termini di pagamento, il subaffidamento ad imprese terze della prestazione oggetto del contratto e altri ancora; condizionerà così il funzionamento dei meccanismi di mercato.

L'emendamento del senatore Debenedetti è, per così dire, provocatorio, in quanto, togliendo di mezzo l'articolo 1 con la definizione che propone del contratto di subfornitura, toglie di mezzo in realtà l'intera legge. È per questo che ritengo debba essere guardato con attenzione.

Voi colleghi mi direte: «Ma avete presentato anche voi degli emendamenti di modifica del disegno di legge e dunque credete anche voi che qualcosa di buono in esso esista e possa produrre». In parte è così ma, poichè temo che gli emendamenti presentati dal mio Gruppo e da colleghi di altri Gruppi difficilmente verranno approvati, voterò anch'io a favore di questo emendamento soppressivo, nella speranza che la linea liberal-democratica che il senatore Debenedetti ha così ben illustrato, convinca il maggior numero possibile di colleghi.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi già la scorsa settimana in sede di discussione generale mi ero permesso di argomentare su questo disegno di legge, manifestando tutte le perplessità che – a titolo personale voglio precisare – sono da sottolineare.

Non nego che esista un'esigenza, come da più parti è stato riferito, di una norma che regolamenti questo settore.

Nego con forza – e lo sottolineo – che la norma proposta sia idonea a risolvere un problema che pure esiste. Non vi sono esempi in Europa.

Affermando ciò intendo sottolineare ancora una volta le contraddizioni presenti nel dettato legislativo, quelle contraddizioni che, se non dovessero essere superate, mi porterebbero a votare contro l'insieme della norma in oggetto e a votare a favore dell'emendamento, presentato dal collega Debenedetti, che a titolo personale intendo sottoscrivere.

PRESIDENTE. Immaginando che la parte politica cui il senatore Debenedetti appartiene non voterà a favore, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato appunto dal senatore Debenedetti e dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono stati ritirati dal presentatore.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, ritirato dal presentatore, senatore Debenedetti, e fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, non ho difficoltà a svolgere, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, alcune osservazioni che avrei voluto avanzare in precedenza. Già in sede di discussione generale ho espresso alcune riserve di carattere complessivo ed una profonda perplessità sull'effettiva portata del provvedimento in esame e sui risultati che saprà conseguire andando a regolare una situazione estremamente eterogenea come quella dei rapporti tra imprese in Italia. Non ripeterò quindi considerazioni relative a questi aspetti, anche se non posso sottacere che stiamo introducendo elementi pubblicistici nel cuore del mercato, cioè nel rapporto tra imprese, mentre privatizziamo un rapporto tipicamente pubblicistico come quello di lavoro. Pertanto ci stiamo muovendo in maniera schizofrenica nel complesso della nostra attività legislativa.

L'articolo 1 del provvedimento in esame contiene due aspetti che mi sembra importante migliorare. Uno è rappresentato dall'emendamento che abbiamo appena approvato e sul quale anch'io ero favorevole. L'altro aspetto non è più possibile emendarlo, ma poichè vi sarà una seconda lettura alla Camera dei deputati, lo segnalo al Governo ed al relatore che mi auguro terrà i contatti con il relatore presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta dell'estensione del rapporto di subfornitura all'intero ambito dell'attività economica del committente, al di là di qualsiasi possibile definizione di subfornitura. Se pensiamo a qualsiasi bene o servizio che rientri nell'ambito delle attività economiche del committen-

te come a un rapporto di subfornitura, arriveremo a considerare tale addirittura gli aspetti di amministrazione generale di un'impresa. L'intera attività economica di un'impresa verrebbe regolata da questa legge.

Ciò mi porta ad astenermi sull'articolo 1 in attesa che almeno questo aspetto troppo estensivo, riferito alla dizione «nell'ambito dell'attività economica del committente», venga modificato, su proposta del Governo, in sede di lettura alla Camera dei deputati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch'io mi asterrò sull'articolo 1 in votazione poichè nutro le stesse profonde perplessità espresse dai colleghi Debenedetti, Passigli e Fumagalli Carulli sul disegno di legge al nostro esame.

Siamo di fronte a due dati di fatto. Da un lato la mancanza nel codice civile di norme che regolino i contratti di subfornitura, dall'altro la raccomandazione della Commissione europea che invita a proporre delle leggi sostitutive in mancanza, appunto, di accordi specifici nell'ambito dei rapporti privati tra un'impresa e l'altra. In questo ambito si pone una normativa che, a mio sommo parere, sembra essere più realista del re, introducendo elementi imperativi all'interno della normale contrattazione, del normale rapporto tra parti private. È evidente che esistono due grandi valori: quello della necessità di tutelare le piccole e medie imprese, che sono l'ossatura portante di questo paese, e quello, altrettanto grande, di tutelare la libertà di mercato e della concorrenza.

Quindi, mi asterrò su questo articolo; ma credo che tutta la normativa e, soprattutto, la sua impostazione – al pari di alcune parti, per esempio l'articolo 5, del disegno di legge n. 1388, ove si parla dei servizi pubblici delle aziende di servizio dei comuni – sembra introdurre da parte della coalizione di centro-sinistra – alla quale come Rinnovamento italiano appartengo – degli elementi, come ha detto il senatore Passigli, di vera e propria schizofrenia rispetto alla volontà di liberalizzare quanto più possibile e di non introdursi all'interno di quelli che sono già rapporti liberi fra imprese libere, all'infuori, in questo caso, della pubblica amministrazione.

Ecco perchè mi asterrò su questo articolo e do per illustrati, con questa indicazione politica, tutti gli emendamenti successivi da me presentati, in merito ai quali chiedo l'approvazione a tutti i colleghi qui presenti. Chiedo, invece, alla componente di centro-sinistra una riflessione profonda sulla proposta di legge al nostro esame e sul significato politico che riveste, fermo restando – lo ribadisco – il diritto delle piccole e medie imprese di sentirsi tutelate ma non in modo asimmetrico e squilibrato, come fa la proposta al nostro esame. (*Applausi dei senatori Brunni e D'Urso*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Contratto di subfornitura: forma e contenuto)

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Le registrazioni delle comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica hanno valore di prova a tutti gli effetti. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1.

3. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

4. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in forma scritta a pena nullità» fino a: «in caso di nullità ai sensi del presente comma» e sostituirle con le seguenti: «per quanto concerne la dichiarazione di volontà del committente, in forma scritta o tramite telex o fax o comunicazione telematica, di cui il vettore telematico conservi la registrazione memorizzata. In caso di inosservanza della forma prescritta.».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia conclude il contratto iniziandone l'esecuzione, questo si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile».

2.2

BOSI, NAVA, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma precedente, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia conclude il contratto iniziandone l'esecuzione, questo si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile».

2.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia conclude il contratto iniziandone l'esecuzione, questo si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile».

2.4

PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.5 (Nuovo testo)

BOSI, NAVA, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 2.

2.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1».

2.7

PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 2.1 vuole sostanzialmente cancellare dall'articolo 2 il fatto che il rapporto di subfornitura debba essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. È anche questa un'occasione per mostrare come i proponenti di questa legge abbiano evidentemente poca conoscenza, o una conoscenza parziale di come avvengano le cose realmente.

Il rapporto di fornitura non può prescindere da una fiducia reciproca, senza la quale il contratto non si stipula neppure. D'altra parte, anche una determinazione esatta dei contenuti del contratto è comunque sempre impossibile.

Non voglio ricordare la mappatura punto per punto dei confini della Cina, di cui parla Borges, ma in fondo è la stessa cosa: una definizione esatta dei termini del contratto è impossibile. Alla base di un contratto sta sempre un rapporto di fiducia: per quale motivo vogliamo eliminarlo? Il contratto verbale è anch'esso una forma contrattuale, al pari di altre, esistente e funzionale; di più, essa normalmente viene a vantaggio del fornitore. Se un cliente si fida del fornitore tanto da affidargli la fornitura di cui ha bisogno findandosi della semplice stretta di mano, questa fiducia è un punto di forza di quel fornitore, rispetto ad altri che non godono di altrettanta fiducia.

Invece i proponenti di questo disegno di legge hanno in mente un mondo in cui tutto è burocratizzato, standardizzato, scritto ed amministrato; non riescono a catturare la realtà viva che sta dietro ai rapporti contrattuali. La fiducia, che consente a volte di rinunciare alla forma scritta, alla minuziosa definizione del contratto, determina un vantaggio, riduce i costi di contrattualizzazione. E il più delle volte è proprio l'azienda fornitrice che riesce ad appropriarsi di questo vantaggio.

Tutto ciò solo per evidenziare ancora una volta come questa legge danneggi economicamente coloro che intende proteggere e, politicamente, coloro che la propongono.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti vorrei farle osservare che l'articolo 2 del testo del disegno di legge presentato dalla Commissione così recita: «1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità». Lei propone di togliere le parole: «in forma scritta a pena di nullità» e seguenti e di sostituirle con le altre: «per quanto concerne la dichiarazione di volontà», eccetera, ma dovrebbe esserci un punto. Come deve essere stipulato il contratto? Vorrei che vi fosse una armonizzazione tra l'emendamento proposto e il testo della Commissione. Avrà modo poi di fornire il chiarimento richiesto.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti successivi.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ho aggiunto la mia firma e, in assenza del senatore Bosi, assumo il compito di illustrare gli emendamenti 2.2 e 2.5.

L'emendamento 2.2 è finalizzato ad evitare che le imprese committenti e subfornitrici siano aggravate da adempimenti burocratici aggiuntivi che non si conciliano con la prassi, ormai consolidata in tutti i paesi

industrializzati, secondo cui l'accettazione della proposta da parte del subfornitore può manifestarsi direttamente attraverso l'esecuzione del contratto.

È ovvio, ma desidero comunque specificarlo, che tutto ciò è nella salvaguardia della disciplina prevista dal codice civile all'articolo 1341, secondo comma, per l'approvazione delle clausole vessatorie.

MAZZUCA POGGIOLINI. Circa gli emendamenti 2.3 e 2.6 da me presentati, dico anch'io che essi tendono a semplificare le procedure per adeguarsi a quello che avviene negli altri paesi industrializzati. Invito quindi a votare in particolare l'emendamento 2.3, peraltro sostanzialmente identico a quelli presentati dai senatori Bosi e Passigli.

* PASSIGLI. Signor Presidente, prendo la parola solo per chiarire che gli emendamenti 2.4 e 2.7 hanno come scopo quello di introdurre una maggiore flessibilità nella legge. La mia non è una posizione di pregiudiziale rifiuto della legge, ma è un tentativo di modificarla per diminuirne la portata negativa e aumentarne la portata positiva.

Entrambi questi emendamenti, oltre tutto, mi sembrano andare in direzione delle intenzioni dei presentatori dei disegni di legge, e cioè di favorire le imprese subfornitrici, ma chiarendo la portata della norma, là dove si parla di forma scritta e concedendo una maggiore flessibilità ai rapporti, cosa che invece altre parti della legge non fanno.

Pertanto, in questo spirito di miglioramento incrementale che dovremmo tenere, in previsione della lettura della Camera e di una eventuale nostra terza lettura, mantengo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sulla prima parte dell'emendamento 2.1, quella relativa alla soppressione delle parole «in forma scritta a pena di nullità», perchè riduce la tutela del subfornitore privandolo dell'elemento di certezza della forma scritta del contratto. Invece, relativamente alla seconda parte dell'emendamento, proporrei una riformulazione del secondo periodo dell'articolo 2 che dovrebbe essere letto in questo modo: «Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica».

Per quanto concerne gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che sono pressochè identici, il parere è favorevole. Tuttavia, se i proponenti sono d'accordo, proporrei che, dopo l'espressione «iniziandone l'esecuzione», venga aggiunto un inciso che renderebbe ancora meglio le ipotesi che i proponenti vogliono sottolineare. L'inciso dovrebbe essere il seguente: «senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi il contratto», eccetera.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6 e parere favorevole sull'emendamento 2.7.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 è conforme a quello del relatore con le modifiche proposte. Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.5 e 2.6, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, è d'accordo con la proposta formulata dal relatore?

DEBENEDETTI. Signor Presidente, mi sembra che il testo dell'emendamento da me proposto sia molto chiaro.

PRESIDENTE. Il relatore è contrario alla prima parte del suo emendamento relativo alla soppressione delle parole da: «in forma scritta a pena di nullità», fino a: «in caso di nullità ai sensi del presente comma».

DEBENEDETTI. Signor Presidente, non sono d'accordo perchè il punto essenziale è proprio la forma scritta a pena di nullità. Precluderla danneggia i fornitori. Se un fornitore si trova davanti ad un giudice, è più forte se ha un contratto verbale ma valido o un contratto nullo? Pertanto, mantengo il mio emendamento.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, ho compreso le motivazioni del senatore Debenedetti circa il diniego alla richiesta di riformulazione dell'emendamento. Proporrei al relatore e al senatore Debenedetti, per superare questa *impasse*, la seguente soluzione. Votiamo per parte separate questo emendamento in modo che il senatore Debenedetti mantiene la sua posizione sulla prima parte. Sulla seconda parte avrà modo di valutare la richiesta del relatore in modo da mettere in condizioni l'Aula di votare la seconda parte così come riformulata dal relatore. In questo modo il senatore Debenedetti salva il suo punto di principio e l'Aula è comunque messa in condizione di considerare e votare un testo oggettivamente migliorato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta della senatrice Barbieri.

MICELE, *relatore*. Sono d'accordo a votare l'emendamento per parti separate, signor Presidente.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Debenedetti, fino alle parole: «presente comma».

Non è approvata.

Chiedo al relatore, senatore Micele, di dare lettura della seconda parte dell'emendamento, secondo le modifiche da lui apportate.

MICELE, *relatore*. Sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente: «Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica».

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, lei concorda? Si tratta in sostanza di un avvicinamento.

DEBENEDETTI. Concordo con la proposta formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 2.1, nel testo proposto dal relatore e accolto dal presentatore.

È approvata.

Sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, sostanzialmente identici, è stata suggerita una modificazione da parte del relatore. Dopo le parole: «iniziazione l'esecuzione» vengono inserite le altre: «senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto» si considera concluso...

Il Governo è favorevole a questa modificazione.
Passiamo alla votazione.

TRAVAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, voglio dichiarare, a nome del mio Gruppo, voto favorevole, in quanto siamo assolutamente d'accordo su qualsiasi tipo di iniziativa che valga a ridurre il carico burocratico nel rapporto commerciale fra imprese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.3, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, e 2.4, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, con la modificazione suggerita dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Termini di pagamento)

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il contratto-tipo di cui al presente comma, oltre a tutti gli elementi di cui alla presente legge, dovrà contenere la previsione di apposite modalità per garantire o migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione e di integrazione produttiva.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini.

4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè l'ordine del giorno n. 1:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I termini di pagamento sono quelli stabiliti autonomamente dalle parti e indicati nel contratto di subfornitura redatto nelle forme di cui all'articolo 2.

2. In caso di silenzio delle parti, il termine di pagamento è quello previsto nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 1995 per il pagamento degli appalti pubblici».

3.1

PASSIGLI, DUVA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. I termini di pagamento sono quelli convenuti autonomamente tra le parti e indicati nel contratto di subfornitura con l'osservanza delle forme prescritte all'articolo 2. In caso di omissione di tale formale indicazione, sono convenzionalmente applicabili i termini di pagamento previsti dal contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».

3.2 (Testo corretto)

DEBENEDETTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I termini di pagamento sono quelli stabiliti autonomamente dalle parti e indicati nel contratto di subfornitura redatto nelle forme di cui all'articolo 2.

2. Qualora in contratto non sia fissato alcun termine, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione».

3.54

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, perimo periodo, sostituire le parole: «in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine fissato dalle parti di comune accordo,».

3.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».

3.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 3.

3.5 DEBENEDETTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «salva la pattuizione tra le parti» inserire le seguenti parole: «di penali,»; sopprimere l'ultimo periodo.

3.10 PASSIGLI, DUVA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.50 MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 5.

3.11 DEBENEDETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il sub-fornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto».

3.12 PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Al comma 5, dopo la parola: «comportino» aggiungere la seguente: «comunque».

3.15 WILDE, LAGO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Non si applica la penale di cui al comma 3 nel caso che le parti abbiano pattuito che il prezzo sia pagato oltre il termine di sessanta giorni in occasione del pagamento della fornitura al fornitore principale da terzi individuati in sede di contratto. Il pagamento in tal caso deve avvenire entro tre giorni dalla ricezione del pagamento effettuato al fornitore principale. In difetto si applicano le penalità di cui al comma 3, oltre che la rivalutazione e gli interessi e la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge. Ai fini di quanto disposto dal presente comma non si considerano forniture effettuate a terzi quelle a favore di imprese controllate dal fornitore principale, o a questo vincolate da rapporti di esclusiva».

3.20

BESOSTRI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«5-bis. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione o aziende esercenti servizi di pubblica rilevanza».

3.21

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, SELLA, DI BENEDETTO, TURINI

Il Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 637 e 644-A, relativi alla disciplina dei rapporti di subfornitura;

premessi che:

è assolutamente condivisibile la convinzione che le piccole e medie imprese rappresentino il motore principale per lo sviluppo economico del paese;

che vanno quindi tutelate nella loro attività imprenditoriale garantendo un quadro ottimale di operatività;

che il testo proposto dalla 10ª Commissione, risponde in parte a questo tipo di esigenza;

che va scontato il principio che l'attività legislativa dei Parlamenti dei Paesi UE deve opportunamente uniformarsi ai criteri giuridici generali che ispirano l'azione comunitaria onde evitare sperequazioni dalle conseguenze imprevedibili,

considerato:

che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede al comma 2 la regolamentazione legale dei termini di pagamento, fissandola in giorni 60;

che tale disposizione rappresenta un'eccezione rispetto alla vigente normativa dei Paesi UE;

che in tal modo l'Italia viene a collocarsi in una posizione anomala rispetto alla normale dialettica di mercato, generando una

situazione dalle conseguenze a tutt'oggi imprevedibili nel medio termine;

che quindi una misura apparentemente diretta a favorire le piccole e medie imprese potrebbe rivelarsi controproducente in termini di scelte di mercato da parte dei committenti, con conseguenti negativi fenomeni di delocalizzazione o altre scelte sfavorevoli;

che comunque la lesione di un principio fondamentale, quale la libertà di pattuizione fra le parti di un elemento fondamentale del prezzo, ossia la fissazione dei termini di pagamento, può avere ripercussioni negative su una serie di fattori economici ad oggi difficilmente prevedibili, rappresentando la chiara violazione di un principio liberista;

che, malgrado le perplessità sopra espresse circa l'effettiva utilità ultima per le piccole e medie imprese del provvedimento in questione, appare opportuno approvare il disegno di legge.

Impegna il Governo, dopo un anno dall'approvazione definitiva dei due rami del Parlamento, a coinvolgere tutte le categorie interessate per la manifestazione di un parere a consuntivo, verificando così l'efficacia in positivo del provvedimento in questione.

In caso contrario, a proporre tempestivamente tutte le misure del caso dirette a modificare una situazione che, smentendo le previsioni, avesse rivelato effetti contrari agli interessi delle piccole e medie imprese.

9.637-644.1. TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, PONTONE, NAVA, ZANOLETTI, TURINI, MAZZUCA POGGIOLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PASSIGLI. L'articolo 3 è il cuore della legge, insieme alla definizione del contratto scritto come forma unica per la validità dei rapporti tra committente e fornitori; esso disciplina i termini di pagamento introducendo termini rigidi. La portata dell'emendamento 3.1, così come quella degli altri emendamenti che hanno fatto ricorso ad altri parametri, è di cercare di introdurre un pò di flessibilità nella questione che ci sta dinanzi e che – ripeto – rappresenta un pò il cuore del disegno di legge ed investe uno solo dei termini del rapporto tra committente e fornitori. Infatti ha molta ragione il senatore Debenedetti quando sottolinea che i termini di pagamento rappresentano uno solo degli aspetti del contratto, l'altro essendo sicuramente, dal punto di vista del fornitore, il prezzo che si spunta per il bene o per il servizio che si fornisce al committente.

Rendere estremamente vincolanti i termini di pagamento potrebbe produrre tensione sui prezzi, scaricandosi sui prezzi finali al consumatore (e quindi con effetti inflazionistici), oppure viceversa traducendosi per il fornitore in una compressione del prezzo che riesce a spuntare. Credo che introdurre una maggiore flessibilità nel rapporto sarebbe estremamente opportuno, soprattutto quando si consideri che esistono settori dove ancora non sono stati approntati i contratti tipo da parte del-

le camere di commercio e che sono abituati, per la loro stessa natura, a tempi molto lunghi di realizzazione del prodotto finale. L'editoria scolastica, l'edilizia, la moda, senza parlare delle lavorazioni su commessa o delle grandi opere, lavorano con tempi molto più lunghi; quindi il termine rigido di 60 giorni applicato a tutti i settori merceologici sembra un errore. Comunque, volendolo mantenere, credo dovremmo introdurre elementi di flessibilità e questo è quanto cerca di fare l'emendamento 3.1.

Quanto all'emendamento 3.10, anche qui si cerca di rendere più flessibile il concetto di penale. Prevedere una penale pari al 5 per cento dell'importo in caso di ritardato pagamento oltre 30 giorni, quale che sia la natura del rapporto e quale che sia l'ammontare della cifra, in taluni casi può essere addirittura causa di danni maggiori. Quindi anche qui credo occorra ritornare ad un atteggiamento che premi la volontà delle parti, prevedendo le penali e prevedendo i termini di pagamento solo in assenza di specifiche pattuizioni tra le parti. Credo che anche qui faremo bene a sostituire la formula dell'emendamento a quella del testo, sempre nello spirito che ho adottato di migliorare una legge sulla quale poi mantengo le riserve generali o i dubbi generali, pur condividendone gli scopi, che ho annunciato in altra sede.

L'emendamento 3.12 va a riformulare il comma 5 dell'articolo 3 e mi sembra che la dizione migliori le condizioni dei subfornitori, i quali avranno – se l'emendamento verrà approvato – diritto ad un adeguamento del prezzo anche laddove ciò non sia esplicitamente previsto dal contratto, quando ovviamente intervengano motivi e ragioni per chiedere quell'adeguamento del prezzo.

In sostanza, si tratta di tre emendamenti che mirano a rendere più flessibile il rapporto e a garantire maggiormente – soprattutto l'emendamento 3.12 – il subfornitore.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, effettivamente il comma 2 dell'articolo 3 è quello che ha suscitato più controversie ed è infatti in questo che consiste l'essenza della legge proposta. Esso è stato – è vero – profondamente modificato rispetto all'originaria impostazione, ma anche nella sua attuale formulazione mantiene il segno di un inaccettabile dirigismo: il prezzo pattuito deve essere corrisposto entro i 60 giorni. Questa è la firma, l'impronta digitale di chi ha ideato e mandato avanti questa proposta di legge. Nella realtà, i contratti esistenti possono prevedere centinaia di diverse forme di pagamento e tutte sono funzionali a certi tipi di contratto. Esistono contratti che prevedono anticipi alla consegna, altri che prevedono una parte a garanzia della qualità della fornitura: sono tutte forme contrattuali che hanno la loro ragion d'essere; ma evidentemente i proponenti lo ignorano.

Non è vero che l'imperatività della norma viene attenuata dalla possibilità di adottare un contratto-tipo, predisposto ai sensi della legge n. 580 del 1993, perchè le camere di commercio possono – come recita la legge – redigere contratti-tipo, ma resta il fatto che il cliente può solo adottare un contratto a 60 giorni oppure quello predisposto da un organo semipubblico, quali sono le camere di commercio. La facoltà di adottare

un contratto-tipo non elimina la limitazione alla libera contrattazione tra le parti, che è parte essenziale della libertà di svolgere attività economica che non contrasti con gli interessi sociali. Il fatto di poter scegliere tra due strade obbligate non elimina in nessun modo il fatto che di obbligo si tratta.

Faccio anche presente che potrà valere la pena di redigere il contratto-tipo quando c'è una ripetitività, una periodicità nelle forniture; ma allora avremmo dovuto introdurre il criterio di periodicità nella definizione della fattispecie, cosa che non abbiamo fatto.

Insomma, tutto l'insieme non sta in piedi. In questo senso il disegno di legge in esame è di dubbia costituzionalità, ma quello che non è dubbio è il dirigismo a cui è improntato. Ma di questo e delle ragioni economiche e politiche per cui non bisognerebbe approvare questo disegno di legge ho già detto e quindi non mi ripeto.

Vorrei invece illustrare qui perchè questa legge proprio in questa sua disposizione è contraria alla raccomandazione 95/198/CE, che pure è stata in qualche intervento impropriamente evocata. Quella della Commissione europea è una raccomandazione, non una legge. Nel suo nono «considerando» essa afferma che «senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia di determinazione dei termini di pagamento, è opportuno favorire una migliore trasparenza dei termini tra le parti contrattuali, nonchè incoraggiarne il rispetto».

Tutt'altro tono, come si vede. La Comunità obbliga a regolare, non regola essa stessa.

Sempre seguendo questa impostazione concettuale, la norma comunitaria prevede che gli Stati debbano «favorire l'indicazione del termine pertinente. In mancanza di contratto scritto o di chiara indicazione del termine sulla fattura è opportuno prevedere in via sussidiaria una regola semplice e precisa che stabilisce per il contratto la scadenza di pagamento».

È esattamente il contrario di quanto questa legge propone. Per la Commissione la scadenza può essere determinata legalmente ma solo in assenza di disciplina contrattuale. In Italia si fissa il termine legale e si impone di rispettarlo.

La Comunità adotta lo strumento della *soft law*, della raccomandazione. Francia e Germania adottano lo strumento della «carta». I proponenti hanno voluto usare lo strumento della legge e quindi la legge deve essere prescrittiva. Ma non si può, per rimediare a questo iniziale errore di impostazione, riempire adesso la legge di contenuti che sono difformi dalla prassi comunitaria non solo per lo strumento, ma per i contenuti. Se legge si è voluto che sia, che sia almeno in linea con le raccomandazioni comunitarie, oltre che con lo spirito, se non con la lettera, della Costituzione.

L'emendamento soppressivo 3.5 mira ad evitare di ricorrere alla prassi delle grida manzoniane. Dato che la causa prima del mancato rispetto dei termini di pagamento sta nell'inadeguatezza e nella lentezza dei processi civili, la legge propone di aumentare le sanzioni. Se si pone mente a quanto detto a proposito dell'articolo 1, cioè della mancata definizione della fattispecie, si comprende come di fatto questa legge peg-

giorerà la situazione di coloro che intende proteggere. Infatti una legge carente nelle sue definizioni farà aumentare il contenzioso e dunque il carico sull'amministrazione della giustizia civile. Pensare di controbilanciarla con l'aumento delle sanzioni è un tipico esempio di quel malo uso del comando di cui parla il già citato Padoa Schioppa.

Analogo discorso può essere fatto a proposito dell'emendamento soppressivo 3.11. Che si voglia scrivere in legge una regola di puro buon senso è sicuramente innocuo per la società e per i soggetti economici, ma non lo è altrettanto per questa Assemblea. Immagino che questo comma se approvato entrerà di diritto nell'antologia del «cattivo legiferare», buono al più per strappare qualche facile risata e qualche facile applauso quando verrà citato in conferenze e comizi.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente in realtà l'emendamento 3.54 altro non è che una riscrittura semplificata di quanto l'attuale testo della Commissione prevede, per quanto riguarda la parte seconda seguendo il dettato della raccomandazione 95/1 98/CE appena ricordata dal collega Debenedetti. Mi dichiaro comunque disponibile a ritirare tale parte dell'emendamento, mantenendo la prima.

Per quanto concerne l'emendamento 3.50 ritengo la previsione dell'ultimo periodo del comma 3 un aumento di penalizzazione del tutto improprio che rinnega quanto prima affermato circa il valore dell'accordo tra le parti. Si tratta di un'intromissione e di una sanzione aggiuntiva a mio avviso improprie.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.3 e 3.4 si intendono illustrati.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 3.15.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, la finalità di questo emendamento è di regolare una fattispecie in cui la fornitura non si esaurisce nel rapporto tra subfornitore e committente ma in cui il fornitore è a sua volta subfornitore di un committente già individuato. Là dove questo rapporto si determinasse, come è possibile, con ditta o impresa estera questa legge non potrebbe regolare i termini di pagamento. Si verrebbe in tal modo a creare una discrasia tra i termini convenuti a favore del fornitore per così dire principale e del suo subfornitore, fattispecie che se non regolata determinerà il rischio che in queste offerte il fornitore non si riferisca per le subforniture ad imprese italiane. Peraltro questa esigenza richiede forse una regolamentazione diversa e più complessa di quella che si può dare con un emendamento e pertanto ritiro tale proposta di modifica.

ASCIUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sarebbe stato più corretto e pertinente denominare la presente legge non già «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive» bensì «Norme riguardanti i termini di pagamento nelle transazioni commerciali», come da giusta raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 1995, spesso richiamata qui da molti colleghi. La racco-

mandazione, infatti, riguarda gli acquisti effettuati dalle imprese e dagli enti pubblici.

È vero che i termini di pagamento, definiti come l'intervallo di tempo tra la consegna di un bene o l'esecuzione di un servizio e il pagamento di tali prestazioni, sono aumentati nel 1993 fino a 66 giorni in media per le imprese dell'Unione europea. Ciò crea preoccupazione nel mondo imprenditoriale. È anche vero che oltre un quarto delle imprese deve attendere più di 90 giorni per essere pagato, e l'8 per cento, più di 120 giorni.

È utile però ricordare che uno degli obiettivi della raccomandazione è quello di assicurare il mantenimento di termini di pagamento ragionevoli nelle transazioni in cui le relazioni contrattuali tra le parti siano squilibrate, (in particolare negli appalti pubblici).

Signor Presidente, vorrei ricordare che proprio oggi su un quotidiano si parla di un Governo debitore e si quantifica il debito di questo Stato nei confronti degli enti pubblici, regioni, province, comuni, in ben 11.000 miliardi. Lo Stato nei confronti dei suoi subfornitori – questo riguarda tra l'altro solo il settore dell'edilizia, figuriamoci negli altri contesti – è un grosso debitore. Per ciò che riguarda infatti gli appalti pubblici e in generale la pubblica amministrazione i termini di pagamento sono particolarmente lunghi in quanto il vero ostacolo è rappresentato dalle nostre stesse amministrazioni troppo burocratizzate, lente, inefficienti e in parte disinteressate al loro vero compito.

Non è corretto, a nostro avviso, che in questa legge non venga inserito il peggior pagatore esistente oggi in Italia, cioè il nostro Stato, ma che al contrario si preferisca legiferare solo per il settore privato. Mi trovo costretto a ricordare che la Comunità europea in merito alla trasparenza, invita i singoli Stati membri – e pertanto anche il nostro – a far sì che si prevedano e che siano indicati, in materia di appalti pubblici, «le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o i riferimenti ai testi che li regolamentano». È purtroppo frequente invece che i termini di pagamento non figurino nemmeno nei bandi di gara.

Allora, perchè non intervenire anche in questo settore con il presente dispositivo di legge invece che rimandare, come affermato dal relatore, ad altra sede?

Lo Stato italiano e la pubblica amministrazione dovrebbero essere di esempio per i cittadini. Solo in questo modo non si creerebbero discriminazioni tra operatori privati ed enti pubblici.

Signor Presidente, l'emendamento in discussione estenderebbe, se approvato, anche alla pubblica amministrazione la disciplina prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in questione. Ebbene, concludo, non facciamo sì che questa nostra pubblica amministrazione sia come quella madre che in modo ferreo e illiberale tutto regola della vita relazionale dei propri figli mentre lei continua a vivere imperterrita da libertina. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.54, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.50 e 3.11.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.12 e 3.15.

Quanto all'emendamento 3.21, i colleghi pongono un problema già ampiamente discusso sia in Commissione sia in Aula nelle due giornate dedicate alla discussione generale di questo provvedimento.

Ritengo che la sede in cui trattare il problema delle commesse della pubblica amministrazione non sia questa. Questo disegno di legge costituirebbe infatti una sede impropria per cui propongo ai colleghi di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che avrebbe il mio parere favorevole. Se questo invito non viene accolto il mio parere sull'emendamento è negativo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.54, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.50 e 3.11. Il parere del Governo è invece favorevole sugli emendamenti 3.12, e 3.15.

Quanto all'emendamento 3.21, attendo di sapere se i presentatori intendono accogliere l'invito del relatore a trasformarlo in ordine del giorno.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non intendiamo ritirare il nostro emendamento perchè siamo più che convinti delle nostre affermazioni. Intervenire nei rapporti con la pubblica amministrazione è nello spirito dell'Europa, non il contrario.

PRESIDENTE. Sentiamo allora il parere del Governo sull'emendamento 3.21, tenendo conto del detto che non sempre l'ente pubblico è un buon pagatore.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Qualora fosse stato trasformato in ordine del giorno, il Governo avrebbe potuto accoglierlo come raccomandazione. Essendo stato mantenuto, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.21.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1, da intendersi illustrato dai proponenti.

MICELE, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno contiene alcune considerazioni che in un certo senso contraddicono la volontà dei proponenti del disegno di legge. Tuttavia la parte dispositiva, oltre ad insistere sull'opportunità di approvare il provvedimento, che mi pare un'affermazione di grande importanza, impegna il Governo ad una verifica dello stato di attuazione della legge e delle sue conseguenze di qui ad un anno. Pertanto sono favorevole al suo accoglimento.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, oltre a svolgere la dichiarazione di voto su questo emendamento, mi prenoto per un'ulteriore dichiarazione di voto sull'emendamento 3.21 poichè non è sempre facile richiamare la sua attenzione.

Voterò a favore dell'emendamento 3.1 e vorrei richiamare su di esso l'attenzione dell'Aula. All'interno del disegno di legge in esame, l'articolo 3 è il peggiore per quanto riguarda l'ingessamento dell'autonomia negoziale tra privati. L'emendamento in votazione, richiamando, in caso di silenzio delle parti, il termine previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 12 maggio 1995 in tema di pagamento degli appalti pubblici, introduce un'opportuna elasticità. Tale raccomandazione infatti, consente di salvaguardare il principio della libertà contrattuale; essa infatti, nell'affermare l'esigenza di una disciplina ispirata a criteri di trasparenza, è fermamente ancorata al principio della libera negoziazione tra le parti e non è un caso che anche il senatore Debenedetti l'abbia richiamata, sia pure per illustrare un emendamento di altro contenuto formale ma di identico principio ispiratore.

Spero pertanto che l'Aula voglia accogliere la proposta di emendamento dei senatori Passigli e Duva in modo che venga almeno corretto un aspetto del provvedimento che altrimenti – ripeto – ingesserebbe in modo eccessivo la libertà negoziale tra le parti.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 3.54, in particolare sulla questione sollevata dai colleghi Travaglia, Ascutti, Sella Di Monteluca, Di Benedetto e Turini relativamente ai ritardati pagamenti dello Stato, nonchè sull'ordine del giorno n. 1, firmato dal senatore Travaglia ed altri.

Voteremo contro l'emendamento 3.54 poichè solo apparentemente è improntato a buon senso, nel momento in cui affida alla libera contrattazione tra le parti la possibilità di stabilire i termini di pagamento. Il buon senso è apparente, signor Presidente, perchè – come ampiamente chiarito dalla discussione generale – non esiste nel rapporto tra committente e subfornitore libertà di contrattazione; il primo di questi, il committente, ha una posizione dominante che

gli consente di imporre nella sostanza le proprie condizioni al sub-fornitore, per cui questo mercato è drogato e viziato.

Il modo per ripristinare le condizioni di una contrattazione paritaria e quindi libera è unicamente quello di introdurre i termini di pagamento stabiliti per legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.21, la questione deve essere sdrammatizzata dal momento che le condizioni di subfornitura, applicate dallo e allo Stato, scontano ampiamente, come è noto, ed in via preventiva i previsti ritardati tempi di pagamento da parte dello Stato. Con il sistema degli aumenti successivi dei prezzi, il ritardato pagamento viene ampiamente compensato a vantaggio delle imprese fornitrici dello Stato. Quindi tale questione va molto ridimensionata e sdrammatizzata. Se potessi utilizzare un termine, ciò è una componente oggettiva del mercato, già compresa e non turbata in alcun modo dall'approvazione di questo disegno di legge. In ogni caso è un problema reale che deve essere affrontato, ma non ritengo che sia questa la sede per farlo; si tratta di lavorare intanto per rendere operanti ed effettive le leggi già esistenti, come quella sulla contabilità generale dello Stato che impone tempi di pagamento congrui e rapidi anche alle amministrazioni pubbliche.

Questa materia può essere oggetto, oltre che di un'azione generale di snellimento, razionalizzazione della macchina pubblica, in larga parte già in corso – penso, per esempio, alla cosiddetta legge Bassanini – ma, eventualmente, anche ad altri provvedimenti *ad hoc*. Si tratta di materie che in ogni caso, a mio giudizio, non possono e non debbono trovare il loro spazio in questo provvedimento che tratta di altro.

Infine, signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Travaglia ed altri, il Gruppo di Rifondazione Comunista voterà contro per un motivo sul quale vorrei sollecitare la riflessione dei colleghi. Sinceramente mi sembra una prassi assai ipocrita e proceduralmente inammissibile, signor Presidente, approvare una legge, riservandosi di verificare se è una legge sbagliata ed inefficace; approvare una legge, preventivando che sarà negativa e nefasta, dando mandato al Governo – cosa assai incongrua, trattandosi di una legge di iniziativa parlamentare, come ha più volte sottolineato il sottosegretario Ladu per lavarsi la coscienza – di verificarne dopo un anno la sua validità.

Signor Presidente, approvando questo disegno di legge, il Parlamento introdurrà una buona legge; pertanto, ritengo che debba procedere alla sua approvazione speditamente, senza alcuna remora o timore, ma pensando di fare cosa utile a centinaia di migliaia di piccoli e medi imprenditori del nostro paese; quindi utile al sistema industriale italiano nel suo complesso e anche al paese in generale. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, noi siamo all'emendamento 3.1. Lei intende fare una dichiarazione di voto su questo emen-

damento? Io ho consentito l'eccezione del senatore Caponi perchè se ne è stato buono dall'inizio della seduta.

MAZZUCA POGGIOLINI. Chiederò allora di parlare poi, sull'emendamento 3.21 e sull'ordine del giorno n. 1. Mi prenoto fin d'ora.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento 3.1, vorrei ricordare che tutti i periodi dei successivi emendamenti pongono in evidenza una libertà contrattuale e quindi un libero consenso tra le parti, per quanto riguarda i termini di pagamento. Quindi stiamo per esprimere una votazione sull'emendamento 3.1, una parte del quale è ripetuta nei successivi emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Passigli e Duva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 (testo corretto), presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola sull'emendamento 3.1, ma tant'è, i concetti sono richiamati anche nell'emendamento 3.54 su cui, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, esprimo il voto contrario, richiamando lo spirito che ha animato i sottoscrittori delle proposte di legge in esame. Si è, infatti, voluto andare in una direzione completamente nuova rispetto a quella registrata fino ad ora, modificando i rapporti che, pur in assenza oggettiva di regole, si sono consolidati nel corso degli anni.

Ebbene, per poter rimuovere le situazioni che si sono venute a determinare occorre partire dal dato essenziale, dal dato contrattuale, dal rapporto formale tra le parti in causa. Quindi bisogna assolutamente che la parte momentaneamente debole (come ebbi a definirla nel mio intervento in discussione generale) sia tutelata attraverso la forma contrattuale prevista al comma 2 dell'articolo 3.

Per tale motivo Alleanza Nazionale esprime voto contrario sull'emendamento 3.54. Inoltre, signor Presidente, a scanso di equivoci, vorrei prenotarmi per intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.54, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, ricordando che è stato ritirato il comma 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a titolo personale vorrei formulare una dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento, e per una ragione molto semplice. A parte i motivi di merito, il comma 3 dell'articolo 3 configura una possibile fattispecie di reato; infatti la maggiorazione automatica di cinque punti rispetto al tasso ufficiale di sconto come interesse di mora è in aperto contrasto con la recente legge sull'usura approvata da questo Parlamento. Chiedo allora che questo Parlamento si metta d'accordo con se stesso, perchè se la maggiorazione fosse stata determinata in termini percentuali sarebbe stata compatibile con quella normativa; invece lo stabilire una maggiorazione di cinque punti in più rispetto al tasso ufficiale di sconto (che potrebbe essere, un domani, come è ad esempio attualmente in Giappone, dello 0,50 per cento) configurerebbe una clamorosa fattispecie di reato proprio ai sensi della legge sull'usura approvata dal Parlamento.

Vorrei invitare i colleghi senatori, quando viene proposto un provvedimento, a ragionare il più possibile sui contenuti di esso. In ultima analisi sono del parere che questo emendamento vada approvato per evitare che moltissimi fornitori e subfornitori italiani incorrano in quel reato. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, quanto fa presente il senatore D'Alì credo sia corretto anche se non con riferimento alla maggiorazione di cinque punti percentuali sul tasso di sconto che non integrano la fatti-

specie di reato prevista dalla legge recentemente approvata. Potrebbero farlo se si sommassero ai cinque punti di penale. La legge, se ben ricordo, comprende tutte le fattispecie e gli elementi che concorrono a determinare il costo del denaro per l'utilizzatore. Proprio in virtù di queste considerazioni il relatore e il Governo dovrebbero riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 3.10 che tende a disciplinare diversamente la penale. Ripeto, non credo che questo ragionamento si possa applicare a questo emendamento ma potrebbe certamente essere applicato all'emendamento 3.10.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, esprimo voto favorevole a questo emendamento. Vorrei dire al senatore Passigli che in realtà noi ci riferiamo all'eliminazione della terza parte del comma 3 con riferimento all'eccedenza di 30 giorni nei termini di pagamento.

In questo caso, oltre agli interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto previsti dalla prima parte del comma 3, quando si superano gli ulteriori 30 giorni viene applicata una penale di un ulteriore 5 per cento. Pertanto, il ragionamento fatto dal senatore D'Alì mi sembra estremamente corretto in quanto si va a far gravare di un ulteriore 5 per cento gli oneri che già si sono aggiunti per il ritardato pagamento rispetto ai 30 giorni previsti. Pertanto, condividiamo l'eliminazione di questo sovrapprezzo e mora che va certamente al di sopra dei tassi ordinari bancari.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 3.5 presentato dal senatore Debenedetti.

LARIZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LARIZZA. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario all'emendamento perchè gli argomenti portati sia dal senatore D'Alì che da altri senatori non mi convincono. Mi sembra che il meccanismo in questo caso non consenta di fare riferimento alla legge sull'usura, recentemente approvata. In realtà, è come se ci trovassimo di fronte ad una multa qualsiasi che se non viene pagata entro un certo termine aumenta ulteriormente. Non riesco a comprendere cosa hanno a che fare i ragionamenti fatti in precedenza con quanto previsto dall'emendamento.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, dal momento che il relatore sta cercando di comprendere meglio, ma anche per lavorare con la coscienza tranquilla sulle questioni che sono state poste, chiederei l'accantonamento di questo emendamento e di passare agli emendamenti successivi all'articolo 3. In questo modo potrà esserci quello spazio temporale necessario a meglio comprendere questa delicata questione.

PRESIDENTE. Una migliore organizzazione del lavoro richiederebbe l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo. Lei chiede quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 3?

BARBIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, accantono gli emendamenti all'articolo 3, dal 3.5 in poi.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti volti a:

a) semplificare i procedimenti contabili della pubblica amministrazione relativamente al pagamento delle fatture emesse da imprese private per la cessione di beni e la prestazione di servizi;

b) prevedere che il pagamento delle fatture di cui risulta debitrice la pubblica amministrazione avvenga entro il termine di 60 giorni dal momento della consegna del bene o dall'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, nonchè sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

3.0.1

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti volti a:

a) semplificare i procedimenti contabili della pubblica amministrazione relativamente al pagamento delle fatture emesse da imprese private per la cessione di beni e la prestazione di servizi;

b) prevedere il rapido espletamento delle fatture di cui al punto a), nonchè sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

3.0.2

WILDE, LAGO

Senatore Wilde, lei propone due deleghe, però non abbiamo un termine finale: in qualunque momento potrebbe essere esercitata la delega. Credo che la Corte costituzionale avrebbe qualcosa da dire su questo punto.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti in esame.

WILDE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.1, mentre mantengo l'emendamento 3.0.2 che è relativo ai subfornitori quando su-bentra la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MICELE, *relatore*. Vale lo stesso parere che ho formulato sull'emendamento 3.21, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, cioè la richiesta di trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il parere sarebbe contrario.

WILDE. Accetto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mentre lei lo formula, passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Divieto di interposizione)

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.

3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.2 BOSI, NAVA

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.3 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in subfornitura» fino alla fine del comma con le altre: «ad un unico subfornitore».

4.4 DEBENEDETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in misura superiore al cinquanta per cento sono nulli» con le altre: «un'unica impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni sono nulli».

4.5 DEBENEDETTI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di pagamento».

4.6 PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 si danno per illustrati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l'emendamento 4.3.

DEBENEDETTI. Do per illustrati gli emendamenti 4.4 e 4.5.

PASSIGLI. L'emendamento 4.6 lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Bosi e Nava, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Responsabilità del subfornitore)

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progettazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente.

3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.

4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: «di progettazione».

5.1 PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge».

5.2 PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PASSIGLI. Sull'emendamento 5.1 chiedo all'Aula di prestare un attimo di attenzione. Il senso dell'articolo, al comma 2, è quello di non ritenere il subfornitore responsabile di difetti di progettazione di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente, purchè li abbia tempestivamente segnalati.

Mentre è possibile prevedere che il subfornitore, nel corso della sua prestazione, possa accorgersi di difetti nei materiali o negli attrezzi fornitigli, nelle tecniche e nei procedimenti di lavorazione che gli sono stati indicati specificatamente dal committente, ritengo che in molti settori, almeno quelli che meglio conosco, sia molto difficile per il subfornitore accorgersi di difetti di progettazione che attengano non al processo produttivo ma magari al prodotto finale o all'uso che verrà fatto di esso. Faccio un solo esempio a fini di chiarificazione di quanto sto dicendo: si pensi all'edilizia, dove è abbastanza normale subappaltare alcune fasi, come quelle per la realizzazione di opere di cemento armato. Come può il subfornitore sapere se i calcoli relativi a quel cemento sono corretti o meno dato che lo saranno in funzione dell'utilizzo specifico a cui quel certo manufatto verrà poi sottoposto?

Quindi, proponendo di cassare le parole «di progettazione», si intende – contrariamente a quanto hanno ritenuto molti – difendere il subfornitore da responsabilità che non può acquisire nel corso della sua lavorazione, ma che possono rivelarsi solo in seguito, ricordando sempre che il subfornitore lavora sulla base di precise indicazioni che gli vengono fornite dal committente. L'emendamento che propongo va in direzione di una maggiore chiarezza nella attribuzione delle responsabilità al subfornitore e non nel senso di una sua maggiore responsabilità, anzi si cerca di arrivare ad una maggiore definizione delle sue responsabilità e si tende a limitarle.

Pertanto invito soprattutto i proponenti, che mi sembra abbiano a cuore particolarmente – e in taluni casi quasi esclusivamente –

la posizione del subfornitore, a comprendere appieno il senso e la portata dell'emendamento.

Do per illustrato l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Nullità di clausole)

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Proprietà del progetto)

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Prestazione di servizi)

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo comma dell'articolo 6, dopo le parole: «al quarto comma dell'articolo 4», sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi con contratti di subfornitura»;

b) all'articolo 74, quarto comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro

delle finanze emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma»;

c) all'articolo 74, quarto comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

8.100

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MICELE, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Abuso di dipendenza economica)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. *(Abuso di dipendenza economica)* - 1. È vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, una impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il committente, tenuto conto delle alternative disponibili per il fornitore, nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni geografiche rilevanti, disponga nei confronti di quest'ultimo di una posizione dominante dal lato della domanda.

2. L'abuso consiste:

a) nella sistematica imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, tali da determinare a danno del fornitore gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

b) nell'applicazione di condizioni ingiustificatamente discriminatorie o nell'ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto.»;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «centocinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «centosessanta unità»;

c) all'articolo 11, comma 4, le parole: «cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta unità»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 e 3-bis»;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 o 3-bis»;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole «articoli 2 o 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2, 3 o 3-bis» e dopo le parole: «posizione dominante» sono inserite le seguenti: «o di dipendenza economica».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1

DEBENEDETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Abuso di posizione dominante)

1. È vietato l'abuso di posizione dominante da parte di una impresa nei confronti di un'impresa subfornitrice. All'abuso di posizione dominante nel rapporto di subfornitura si applica l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

9.2

BOSI, NAVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 - *(Abuso di posizione dominante)*. – 1. È vietato l'abuso di posizione dominante da parte di un'impresa nei confronti di un'impresa subfornitrice. All'abuso di posizione dominante nel rapporto di subfornitura si applica l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

9.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 - (*Abuso di posizione dominante*). - 1. È vietato l'abuso di posizione dominante da parte di un'impresa nei confronti di un'impresa subfornitrice. All'abuso di posizione dominante nel rapporto di subfornitura si applica l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

9.11

PASSIGLI, DUVA, DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo» con le altre: «è apportata la seguente modifica: dopo», sopprimere le parole da: «b) nell'articolo 11» fino a: «dipendenza economica».

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'articolo 3-bis richiamato con il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abuso di dipendenza economica)

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica sarà valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo».

9.18 (Testo corretto)

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, come è noto il nostro ordinamento non garantisce costituzionalmente quali beni pubblici primari il mercato e la concorrenza; a proteggerli uno dei pochi capisaldi su cui possiamo contare è, sia pure con le limitazioni che contiene, la legge n. 287 del 1990. È ad essa e ai Trattati comunitari che dobbiamo quel pò di liberalizzazione che nonostante tutto, nonostante quella cultura di cui anche stamattina abbiamo avuto ampia dimostrazione, siamo riusciti

ad introdurre nel nostro paese. E si deve constatare come una delle poche istituzioni che operano concretamente in favore di mercato e concorrenza, dunque a favore dei consumatori, è l'Antitrust, soprattutto da quando alla sua presidenza è stato chiamato Giuliano Amato. Quindi credo che dobbiamo fare un'estrema attenzione ad ogni modifica legislativa che riguarda il funzionamento o il campo di intervento di questa autorità. Prendiamo in considerazione l'articolo 3 della legge n. 287 del 1990, che recita testualmente: «È vietato l'abuso di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ed è inoltre vietato imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose». Potrebbe dunque sembrare che anche in questo articolo questa legge non si smentisca, non contraddica la sua principale caratteristica, cioè essere di una legge che là dove non è inaccettabile è inutile.

Purtroppo a ben vedere non è così ed io su questo punto vorrei attirare l'attenzione dei colleghi. Infatti se la legge venisse approvata avremmo da un lato la competenza dell'Antitrust sull'abuso di posizione dominante, che comprende, a quanto ho letto, anche l'acquisto e cioè la fornitura e la subfornitura; e dall'altro la competenza della magistratura ordinaria cui viene demandato stabilire se il contratto rientri nella mal definita fattispecie della subfornitura. Si finisce quindi per attrarre nell'area di competenza del giudice ordinario, che ha evidentemente un potere giurisdizionale che l'Antitrust non ha, le eventuali controversie relative all'applicazione della legge. Il tutto aggravato dal fatto che la fattispecie giuridica del contratto di subfornitura è, come non mi stancherò di ricordare, assai mal definita. Il risultato netto è quello di diminuire, non di aumentare l'ambito di competenza dell'Antitrust e quindi paradossalmente limita anzichè ampliare la concorrenza.

Anche in questo caso i riferimenti alle disposizioni francesi e tedesche sono fatti a sproposito, perchè lì la subfornitura è tutelata solo in sede di concorrenza e non contemporaneamente, come vogliamo fare noi, in sede e di legge e di disciplina della concorrenza.

Il fatto poi che si usi questa legge per aumentare gli organici dell'Antitrust non mi fa mutare opinione. Se l'Antitrust ha necessità di aumentare i propri organici ne faccia documentata richiesta ed essa troverà certamente la nostra massima attenzione.

* BOSI. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 9.2 vorrei far notare che la formulazione da noi proposta semplifica tale disciplina. Infatti la posizione dominante, della quale si conferma dover esistere il divieto, deve essere ricondotta nell'ambito della più generale legislazione sulle posizioni dominanti. Già esiste una normativa che vieta queste ultime e quindi il richiamo ad essa ci sembra sufficiente per disciplinare la materia.

MAZZUCA POGGIOLINI. L'emendamento 9.10 si illustra da sè.

* PASSIGLI. Signor Presidente, potrei semplicemente sottoscrivere quanto detto dal collega Debenedetti, voglio tuttavia aggiungere che al

di là dell'opportunità di un semplice richiamo alla vigente legislazione antitrust, la formulazione dell'articolo qualora non venissero accolti gli emendamenti 9.10 e 9.11, peraltro identici, farebbe sorgere un grave dubbio, credo addirittura di costituzionalità, per quanto concerne la lettera b) del comma 2, laddove si parla di «applicazione di condizioni ingiustificatamente discriminatorie» e soprattutto di «ingiustificata interruzione delle relazioni commerciali in atto».

L'introduzione del concetto di giusta causa nelle relazioni commerciali è un qualcosa che tende sicuramente a limitare la libertà di impresa; noi abbiamo la giusta causa nella legislazione del lavoro ma non l'abbiamo nei rapporti tra imprese. Introdurre con legislazione ordinaria il concetto di giusta causa, che limita quindi la discrezionalità degli imprenditori nei reciproci rapporti, al di là dell'abuso di posizione e di dipendenza economica, credo possa configurare, come è stato anche sostenuto in autorevoli pareri da giuristi assai attendibili, un rischio di incostituzionalità: ragion di più per mantenere il principio dell'abuso di dipendenza economica nei limiti della discrezionalità dell'Autorità antitrust all'uopo istituita.

MICELE, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti 9.100 e 9.18.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.10 e 9.11.

Esprimo, ovviamente, parere favorevole sugli emendamenti 9.100 e 9.18.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.10 e 9.11.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 9.100 e 9.18.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

TAPPARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAPPARO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni aspetti di questo articolo, che rappresenta uno dei punti più significativi del provvedimento che stiamo approvando: l'introduzione di questa nuova fattispecie di dipendenza economica.

Il primo di questi aspetti è che – per uscire fuori dall'attenzione prevalente che nella discussione viene data alle condizioni di pagamento – qui si parla anche di un'attenzione a quelle che sono le condizioni del rapporto contrattuale tra le parti che determinano molto spesso, per esempio nel magazzinaggio, nella programmazione della produzione, nell'inserimento di clausole che intervengono sull'organizzazione diretta del subfornitore da parte del committente, alcune indicazioni di garanzia.

Secondo aspetto da rilevare è che con questo provvedimento si giunge ad oggettivizzare, in alcuni distretti, in alcune realtà in cui si determinano questi abusi da parte del committente; infatti l'Autorità anti-trust interviene oggettivando la tutela. Uno degli aspetti più gravi nel rapporto tra le parti nei contratti di subfornitura è infatti che chi tenta di tutelarsi, molto spesso non avendo alternative nel proprio bacino economico da attivare rapidamente e normalmente, vede rompersi il rapporto con il committente e quindi pregiudicare la sua condizione produttiva.

L'inserimento nel disegno di legge della «dipendenza economica» serve proprio a dare, da un lato, una tutela oggettiva con l'intervento dell'Autorità antitrust e, dall'altro, a tener conto del fatto che non esistono solo condizioni di pagamento come possibile atto distorcente il rapporto tra le imprese committente e fornitrice, ma anche tutta una serie di altri ingiustificati e a volte gravosi condizionamenti che pregiudicano la libertà organizzativa dell'impresa subfornitrice.

Esprimo quindi il mio parere contrario a questa proposta del collega Debenedetti e con la mia dichiarazione di voto sottolineo la validità dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Bosi e Nava, identico agli emendamenti 9.10, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e 9.11, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.18 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Arbitrato)

1. Salvo che una delle parti non vi deroghi con espressa clausola contrattuale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle commissioni arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano le funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento arbitrale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

10.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

L'emendamento si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 10 altri emendamenti oltre quello soppressivo 10.1, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo e del relativo subemendamento proposti con i seguenti emendamenti:

All'emendamento 10.0.1 sostituire le parole: «avviene per l'80 per cento in Italia», con le altre: «avviene in Italia per l'80 per cento del valore del prodotto».

10.0.1/1

PASSIGLI, DUVA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'utilizzazione del marchio «made in Italy» è ammesso solo per i prodotti la cui lavorazione avviene per l'80 per cento in Italia.

2. La Guardia di finanza effettua i dovuti controlli per la corretta applicazione della disposizione di cui al comma precedente.

3. Chiunque utilizzi il marchio in modo non conforme o con altre scritte che di converso inducano in errore il consumatore non comprovando la reale provenienza del prodotto è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000».

10.0.1

WILDE, LAGO

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.0.1 che intendo trasformare in un ordine del giorno.

PASSIGLI. Faccio mio l'emendamento 10.0.1

PRESIDENTE. Senatore Passigli, non è possibile poichè esso è stato trasformato in ordine del giorno. Pertanto l'emendamento 10.0.1/1 è decaduto.

Invito ora i presentatori a dare lettura dell'ordine del giorno.

LAGO. Signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,
considerato che:

le problematiche relative all'abuso del marchio "Made in Italy" evidenziano grossi problemi di evasione fiscale, concorrenza sleale, elusione ed esportazione di valuta creando di fatto situazioni che penalizzano soprattutto i settori della PMI,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le iniziative a livello comunitario per la soluzione del problema».

9.637-644.501 (già 10.0.1)

WILDE, LAGO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta con raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Lago, insiste per la votazione?

LAGO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'ordine del giorno nel quale era stato trasformato l'emendamento 3.0.2.

Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

considerato che:

i problemi derivanti dal ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione implicano oltre a notevoli aumenti dei costi anche disagi nelle imprese fornitrici di pubblici servizi e esecutrici di lavori pubblici,

impegna il Governo ad emanare uno o più provvedimenti volti a:

a) semplificare i procedimenti contabili della pubblica amministrazione relativamente al pagamento delle fatture emesse da imprese private per la cessione di beni e la prestazione di servizi;

b) prevedere il rapido espletamento delle fatture di cui al punto a), nonchè sanzioni nei confronti dei responsabili del ritardato pagamento».

9.637-644.500 (già 3.0.2)

WILDE, LAGO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MICELE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Immagino che il senatore Wilde non insista per la votazione.

WILDE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati a partire dall'emendamento 3.5.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento per le ragioni già in precedenza esposte dal collega Larizza. Non mi sembra che il riferimento ad una possibile natura usuraria del tasso previsto dal provvedimento abbia un senso. Si tratta di sanzionare un inadempimento con misure che sono crescenti con il progredire dell'inadempimento stesso. Vi è una prima misura che colpisce l'inadempimen-

to ed una misura più forte, del 5 per cento sulla somma non pagata, che interviene nel momento in cui l'inadempimento permane e risulta per questo aggravato. Sono tutte norme a tutela del contraente presupposto debole, cioè il subfornitore, a cui si vuol assicurare, attraverso il deterrente di queste sanzioni, una maggiore certezza di poter ottenere l'adempimento che gli è dovuto. Non riesco a capire quale possa essere il fondamento del riferimento alla recente legge sull'usura. Questa è indubbiamente una normativa penale che colpisce pattuizioni e comportamenti volontari in una logica in cui la protezione dell'interesse è rovesciata: il contraente debole è il debitore e il creditore è il contraente forte; quindi, è una posizione esattamente opposta a quella considerata. Potrebbe forse sostenersi quel 5 per cento eccessivo, ma non mi sembra che l'emendamento vada in questo senso.

Per questo confermo, a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, la nostra contrarietà all'emendamento.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI. Signor Presidente, dissento dalle affermazioni del senatore Pellegrino, perchè il meccanismo dell'usura – anche se, ovviamente, non ricordo l'articolato della legge – non consiste, anche nel suo concreto dispiegarsi, solamente nell'applicazione di interessi usurari, ma in un complesso di sanzioni, applicate dall'usuraio, anche a carico del debitore, di penali, quindi, che fanno sì che il costo complessivo dell'operazione si configuri in maniera estremamente elevata; l'usura non scatta solamente quando il tasso d'interesse raggiunge una certa percentuale, ma sommando al tasso d'interesse gli interessi di mora e le penali.

L'usura si maschera dietro queste altre fattispecie che non sono un puro e semplice tasso d'interesse. Se questo è il caso – e mi sembra di ricordare che sia proprio la stessa logica adottata in sede di approvazione della legge antiusura – non vi è dubbio che una penale, per esempio, del cinque per cento che si applica ad un rapporto, che ha un certo spazio temporale, anche molto limitato, può arrivare a configurare una violazione della legge sull'usura. Quindi non è una guerra di religione quella che stiamo portando avanti; piuttosto tale dibattito nasce dal dubbio che si disciplini diversamente qualcosa già faticosamente regolato; di qui, l'opportunità di un ripensamento. Se questo non è potuto avvenire, mi auguro che su questo aspetto si dia luogo ad un effettivo approfondimento nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere nuovamente il loro parere sugli emendamenti in esame.

MICELE, *relatore*. Signor Presidente, mantengo il parere contrario sugli emendamenti in esame.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Ribadisco il parere contrario sugli emendamenti in esame.

LAGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

LAGO. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Pellegrino, di cui condivido il parere contrario a questo emendamento, che, secondo questo ragionamento, anche le banche sono usurai perchè applicano normalmente alle piccole e medie imprese tassi anche superiori al cinque per cento del TUS; altrimenti, non capisco l'interpretazione del concetto di usura. Viviamo in un mercato che stabilisce queste condizioni; le imprese non sono tutte come la Fiat. Le piccole e le medie industrie, le migliori, hanno quel tasso di sconto, normalmente superiore al cinque per cento. Sono fortunati quelli che godono di un tasso di sconto pari al cinque per cento; superiore al TUS quindi. Al limite, chiederei di alzare piuttosto che abbassare tale percentuale.

BERTONI. Va bene, così è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Passigli e Duva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dalla senatrice Mazuca Poggiolini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, con la modifica proposta dai presentatori e tendente ad inserire, alla quarta riga, dopo la parola: «comportino», l'altra: «comunque».

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, è pertanto assorbito l'emendamento 3.15. Ricordo, inoltre, che l'emendamento 3.20 è stato ritirato.

Passiamo, pertanto, alla votazione dell'emendamento 3.21.

Ricordo che su di esso vi era l'invito del relatore a trasformarlo in ordine del giorno.

Per la verità vorrei solo osservare, senza però entrare nel merito dell'argomento, che bisognerebbe procedere alla modifica della normativa sulla contabilità dello Stato e sui capitolati di appalto. Quindi, l'ordine del giorno potrebbe anche essere più efficace rispetto ad una normativa. Questo, infatti, non modifica la legge sulla contabilità dello Stato. Chiedo, pertanto, al senatore Ascutti se intende accogliere l'invito e trasformare l'emendamento 3.21 in un ordine del giorno.

ASCIUTTI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 3.21 e chiedo che essa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

MICELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE, *relatore*. Signor Presidente, in aggiunta a quanto lei giustamente ha detto, vorrei far notare che abbiamo già approvato l'ordine del giorno n. 500 del senatore Wilde, con cui abbiamo impegnato il Governo a risolvere il problema delle commesse pubbliche.

PRESIDENTE. Non sono in contrasto tra loro, cioè l'uno e l'altro possono convivere nel disegno di legge. Però lei invita a trasformare l'emendamento 3.21 in un ordine del giorno, altrimenti mantiene il parere contrario. Anche il Governo conferma il parere contrario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Se il collega Travaglia mantiene l'emendamento, intenderei trasformarlo in ordine del giorno qualora non venisse approvato.

PRESIDENTE. Non è possibile. Tutti gli emendamenti bocciati potrebbero venire trasformati in ordini del giorno e poi alla fine non so quali leggi potremmo approvare.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'emendamento 3.21 e per

chiedere che venga aggiunta, se ciò è consentito, la mia firma a quella dei colleghi che già l'hanno apposta.

L'argomento che viene trattato nell'emendamento presentato è cosa non di poco conto. Stiamo approvando un provvedimento estremamente innovativo e coraggioso. Non si comprende – lo abbiamo già fatto presente nel corso della discussione generale – per quale motivo questo coraggio debba venire meno nei confronti della pubblica amministrazione, laddove – è noto a tutti – esiste una delle maggiori sacche di inadempienze e di ritardi che aggravano in maniera piuttosto pesante l'andamento della fornitura di beni e di servizi.

Per tale motivo riteniamo che vada accolto l'emendamento 3.21 e, per quanto possibile, intendiamo rafforzarlo con la nostra firma.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, inizialmente non ero favorevole all'emendamento 3.21 perchè: essendo contrario alla fissazione per legge di termini di pagamento, per coerenza, non potevo imporre alla pubblica amministrazione quello che non voglio imporre ai contraenti privati. Però un'osservazione del relatore Micele mi ha convinto a votare a favore. Vorrei richiamare l'attenzione su quello che ha detto il senatore Micele, perchè ciò indica la mentalità con cui viene approvato il provvedimento in esame (*Interruzione della senatrice Barbieri*).

Sembra che il relatore pensi che ci si trovi di fronte a due flussi finanziari distinti. È invece impossibile districare tra loro i flussi finanziari in un'economia complessa; separare il flusso finanziario che riguarda il mondo della pubblica amministrazione dai flussi finanziari che riguardano i rapporti tra privati. Ancora meno in un paese come il nostro in cui più del 50 per cento del PIL è intermediato dallo Stato. I flussi finanziari dello Stato e dei privati sono un tutt'uno: non si può mettere mano all'uno senza mettere mano all'altro. Pertanto se si fa questo tipo di intervento nei rapporti tra privati è assolutamente necessario farlo anche per il settore pubblico.

Mi rendo conto che in questo modo noi creiamo delle difficoltà al Governo perchè nessuno ha calcolato quanto questo possa incidere, ad esempio, sull'osservanza dei parametri di Maastricht. Probabilmente sarà necessario fare un'altra manovrina per ottemperare a questo. Ricadrà su chi ha proposto questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, mi sembra di capire che lei penalizza questa parte perchè è stata proposta una iniziativa non condivisibile.

Se la pubblica amministrazione mettesse nel suo capitolato una gara per un'opera pubblica stabilendo che i pagamenti avvengano ogni quattro mesi, cosa accadrebbe senatore Debenedetti? Si rischierebbe di annullare il capitolato che rientra nell'autonomia della pubblica amministrazione. Non stiamo parlando del contenuto dell'articolo.

DEBENEDETTI. Credo che la materia, data anche l'ora, potrà essere luogo di chiarimenti in altra sede, se ella me lo concederà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Intervengo per dichiarazione di voto anche se, come è stato spiegato, è difficile inserire questo emendamento all'interno della normativa in esame. Anche io richiamo la necessità di una parificazione di comportamenti anche perchè è sotto gli occhi di tutti come, a fronte di certi gravi ritardi da parte dei soggetti privati che danno in subfornitura determinati lavori, i ritardi della pubblica amministrazione a volte risultino davvero drammatici e comportino forti indebitamenti da parte di imprese che talora si trovano addirittura nell'impossibilità di proseguire il lavoro.

Credo che sia estremamente opportuno che il Governo e il Parlamento adeguino al più presto tali normative in modo da dare eguali garanzie sia ad una piccola e media impresa che abbia un contratto di subfornitura da parte dei privati sia alla pubblica amministrazione attraverso adeguati contratti.

LAGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento con dispiacere perchè, pur comprendendolo nella formulazione, nel merito purtroppo però non sappiamo come si possa risolvere un contratto di subfornitura tra lo Stato e un privato. Non esiste un rapporto del genere. La fornitura di beni e servizi non è prevista in questo provvedimento.

A proposito dei lavori pubblici e dei pagamenti ritardati da parte dello Stato, molte volte lo Stato paga con ritardo per favorire certi tipi di imprenditori. Molte volte queste cose succedono ad arte. Vengono gonfiati i lavori e modificate le fatture. Quando i lavori vengono presentati per tempo, con giustificazioni corrette, non è mai successo che un ente locale abbia pagato con un ritardo superiore ai venti o trenta giorni. (*Commenti del senatore Asciutti*). Questa è la realtà delle cose che ho sperimentato personalmente. Una cosa del genere non mi è mai capitata quando ho lavorato per l'ente pubblico. I pagamenti sono sempre stati effettuati regolarmente e per tempo. Mi riferisco naturalmente ai comuni della Padania perchè non so cosa accade da altre parti. Attenzione a richiamare lo Stato a questo obbligo: lo Stato vi ottempera se gli imprenditori privati si comportano onestamente. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, dell'emendamento

3.21 avanzata dal senatore Ascutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	140
Senatori votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli	29
Contrari	106
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 637 e 644

PRESIDENTE. Resta da esaminare l'ordine del giorno n. 1.

TRAVAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, l'ordine del giorno presentato dal Polo per le libertà cerca di rappresentare una realtà molto complessa che vede a confronto due situazioni ugualmente degne di tutela: il rispetto dei principi fondamentali, come quello del liberismo, ai quali la grandissima parte dei partiti si è ispirata nei programmi presentati agli elettori e la tutela degli interessi pratici ed immediati da ricercare tuttavia attraverso strumenti che potrebbero rivelarsi ingannevoli.

Resta comunque assodato che il significato reale del provvedimento appare alquanto controverso rendendo difficile una obiettiva valutazione del rapporto costi-benefici per la comunità produttiva, stante l'alto prezzo da pagare in termini di principi a fronte di benefici pratici la cui reale portata nel tempo è tutta da valutare.

Alla luce di queste considerazioni è stato formulato l'ordine del giorno che, riflettendo la complessità della situazione, ne prende atto e, pur non frapponendo ostacoli all'approvazione del provvedimento al nostro esame, suggerisce perlomeno un atteggiamento di cautela che si riassume in una ipotesi di intervento correttivo qualora dopo un anno di tempo le categorie produttive coinvolte avvertissero più disagi che benefici a seguito della normativa in questione.

Le leggi, in generale, per loro natura tendono a presentare caratteristiche di pietrificata irreversibilità una volta nate, anche a fronte di danni evidenti che ne scongiurerebbero la sopravvivenza. Forse è opportuno aprire perlomeno uno spiraglio di flessibilità che paghi un sia pur remoto contributo al concetto di sperimentazione; ed io non credo personalmente che in questo caso si tratti di forme di ipocrisia, bensì di semplice realismo.

Le variabili del mondo moderno sono ormai sconfinata e ciò rende estremamente difficile qualsiasi forma previsionale, talchè appare giustificata l'osservazione – se vogliamo paradossale – di Iogy Berra secondo cui «il futuro non è più quello di una volta».

Ci auguriamo comunque che i colleghi e il Governo si associno all'ordine del giorno prestando un segnale di attenzione, se non altro, al metodo della proposta. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, voterò a favore di questo ordine del giorno dato che mi sembra molto giusto, poichè su questa legge si sono scontrate due scuole di pensiero con due ottimi intendimenti: quelli che pensano che serva veramente a tutelare le piccole e medie imprese e quelli che invece pensano che probabilmente le danneggiano. Credo che sia più giusto in tale circostanza, dato che le buone intenzioni appartengono a tutti, verificare, dopo un anno di tempo dall'approvazione di questo provvedimento, la sua reale portata. Ritengo anzi che tale prassi dovrebbe riguardare tutte le numerosissime leggi approvate dal Parlamento, che sono rimaste inapplicate o che hanno dato risultati molto diversi da quelli che si attendeva il legislatore.

Per tali motivi voterò a favore di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Travaglia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

TRAVAGLIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Com-
menti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Mi spiace per i colleghi che forse avevano altri impegni anzichè stare in Aula.

Signor Presidente, a titolo personale annuncio che voterò contro questo articolo, perchè con esso si è verificato ciò che purtroppo accade molto spesso in questo Parlamento, e cioè che con le buone intenzioni si lastricano gli inferni. In questo caso stiamo lastricando l'inferno delle piccole e medie imprese, perchè stiamo buttando una grossa fetta del mercato delle subforniture sull'estero. Sicuramente, infatti, molti fornitori saranno scelti d'ora in poi all'estero, dove non esistono questi vincoli contrattuali.

Confermo la notazione che avevo sollevato in occasione dell'esame dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Debenedetti, e mi dispiace che autorevoli esponenti di questo Parlamento non abbiano – forse per una sommaria conoscenza dei meccanismi della legge sull'usura – afferrato il senso della mia osservazione. Infatti, non sono contrario a stabilire una penale a tutela del contraente debole, come è stato detto, ma ritengo che questa debba essere stabilita con un meccanismo che sia compatibile con l'evoluzione dei mercati. Infatti anche se oggi, come sottolineava il collega della Lega, il meccanismo rigido dei cinque punti potrebbe essere compatibile con il mercato finanziario, un domani potrebbe essere assolutamente abnorme. Noi normiamo per il presente e per il futuro, non dobbiamo considerare solo la situazione attuale; se siamo dei buoni legislatori, dobbiamo anche prevedere l'evoluzione dello scenario economico, finanziario e sociale del nostro paese, e quindi produrre delle norme che si possano applicare anche in futuro.

Quindi, ripeto, a mio giudizio personale, pur con la buona intenzione di proteggere il contraente debole, abbiamo creato ancora una volta una legge «mostro», che metterà in difficoltà le nostre aziende, soprattutto quelle più piccole, interessate al mercato della subfornitura. Poi con la discriminazione tra il comparto privato e quello pubblico abbiamo completato questo capolavoro; e mi meraviglia molto che la Lega, che si è sempre dichiarata a sostegno dell'impresa privata, dinanzi al «mostro sacro» del settore pubblico, abbia alzato le mani dicendo che i subfornitori privati di eventuali fornitori della Pubblica amministrazione non debbono essere soggetti a questa normativa. La subfornitura non è solo di primo livello, ma è anche di secondo e di terzo livello, e il destinatario finale della fornitura principale è molto spesso la struttura pubblica; quindi, sicuramente il subfornitore privato, che è inserito in questa filiera di fornitura verso la struttura pubblica, subirà il fatto di essere discriminato nei confronti di chi invece è subfornitore solamente di imprese principali private.

Con queste considerazioni, lo ripeto a titolo personale, annuncio il mio voto contrario sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Appreziate le circostanze, rinvio lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finali alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Allegato alla seduta n. 160**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
OGGETTO			Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
Num.	Tipo								
001	NOM.	Disegni di legge nn.637-644. Emendamento 3.21 (Travaglia e altri).	140	139	4	29	106	70	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 26 marzo 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Proroga di termini» (2287).

In data 27 marzo 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici)» (2288).

In data 27 marzo 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

CARELLA. - «Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in materia di misure di sicurezza nei cantieri» (2289).

In data 28 marzo 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa del senatore:

SERENA. - «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (2290);

SERENA. - «Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro» (2291);

SERENA. - «Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette» (2292);

SERENA. - «Quotazione obbligatoria degli istituti di credito e modalità per l'esercizio del diritto di voto» (2293);

SERENA. - «Nuove norme sulla dotazione di armi della Polizia di Stato» (2294).

Disegni di legge, assegnazione

In data 1° aprile 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» (2242), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 29 marzo 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione» (2280), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCA. – «Norme per le visite dei parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia» (2250), previ pareri della 3ª e della 4ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

BOCO ed altri. – «Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati» (1834), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BONATESTA ed altri. - «Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo» (2068), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 13ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Interventi nel settore dei trasporti» (2206), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SCIVOLETTO e CARPINELLI. - «Norme in materia di trasporti ettometrici» (2245), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 27 marzo 1997, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (1967).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 27 marzo 1997, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Boco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994» (1870);

dal senatore D'Urso sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996» (1923);

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo

dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995» (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995» (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995» (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dalla senatrice De Zulueta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994» (2128).

A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il senatore Fusillo, in data 27 marzo 1997, ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati POLI BORTONE ed altri; COMINO ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari» (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 26 marzo 1997, il disegno di legge: «Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto» (2142), già assegnato in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 marzo 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMM 003/97 relativo all'acquisizione di n. 4 pattugliatori (1ª serie) (n. 81).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 maggio 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 27 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla citata disposizione, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità (n. 82).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 maggio 1997. La 1ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere in data 27 marzo 1997, ha trasmesso le seguenti richieste di parere parlamentare:

sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale Assistenza al volo (ENAV) (n. 83);

sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia previdenziale relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, al riscatto e alla prosecuzione volontaria (n. 84).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 maggio 1997.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Lucio Bianco a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (n. 32).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 7ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni concernenti la nomina del dott. Attilio Befera a dirigente generale del Ministero delle finanze, del dott. Gianfranco Pizzi e del dott. Giorgio Craca a dirigenti generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Nello scorso mese di marzo, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del commercio con l'estero ha trasmesso, con lettera in data 25 marzo 1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 156, la relazione sui risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni (*Doc.* CXIV, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 marzo 1997, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 10 marzo 1997 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 20 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione, corredata dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla pianta organica del personale in servizio, sull'attività svolta nel 1995, dai seguenti enti:

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA);

Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPOR-TASS).

La suddetta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 marzo 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa, avvenuta in data 27 febbraio 1997.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il referto, reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nelle adunanze del 27 febbraio e 12 marzo 1997, sui risultati del controllo sui contratti in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato (*Doc. XCII*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 1997, a seguito di quanto determinato dalla Sezione di controllo sugli atti dello Stato e delle amministrazioni dello Stato, ha trasmesso copia della deliberazione n. 38/97 del 4 marzo 1997, con cui si riferisce il controllo eseguito sulla gestione fuori bilancio relativa a particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e Catania per gli esercizi finanziari dal 1989 al 1993.

Detta deliberazione sarà inviata alla 5ª Commissione permanente.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa, con lettera in data 27 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia stessa, nel periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 1996 (*Doc. CIX*, n. 2).

Detta documentazione sarà inviata alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni e di una decisione:

«decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del Trattato sulla Carta dell'energia e del Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati» (*Doc. XII*, n. 88);

«risoluzione sulle conclusioni della commissione temporanea d'inchiesta sulla ESB» (*Doc. XII*, n. 89);

«risoluzione sull'Iran» (*Doc. XII*, n. 90);

«risoluzione sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi» (*Doc. XII*, n. 91);

«risoluzione sulle tagliole» (*Doc. XII*, n. 92).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

